

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

Il contraddittorio nei giudizi di legittimità costituzionale

Analisi e selezione della più recente giurisprudenza della Corte (2015–2018)

Novembre 2018

Il contraddittorio nei giudizi di legittimità costituzionale

Analisi e selezione della più recente giurisprudenza della Corte (2015–2018)

Coordinamento e scheda di lettura: Riccardo Nevola

Esame e selezione della giurisprudenza: Ida Norelli (giudizio in via principale) e Gioconda Verrengia (giudizio in via incidentale)

Composizione: Mariangela Prestipino

Sommario

Scheda di lettura.....	pag. 7
Giurisprudenza.....	pag. 21
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.....	pag. 21
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.....	pag. 87

SCHEMA DI LETTURA

1. PREMESSA

UN'ANALISI NECESSARIAMENTE DIFFERENZIATA PER TIPO DI GIUDIZIO

Il tema dell'ampiezza del contraddittorio nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e della relativa apertura alla partecipazione e ai contributi di soggetti diversi dalle autorità che li hanno promossi richiede un approccio distinto in considerazione della sede, incidentale o principale, di trattazione delle questioni.

Ciò discende, più che da un'eterogenea regolamentazione normativa della costituzione e dell'intervento nel giudizio sulle leggi, dalle rilevanti differenze strutturali e funzionali esistenti tra il processo in via d'eccezione e il processo in via d'azione e dai conseguenti diversi orientamenti elaborati in proposito dalla Corte.

Il principio di autonomia del giudizio incidentale dal processo nel quale la questione di costituzionalità insorge comporta che il primo sia insensibile tanto alle vicende del secondo (quali la sospensione, l'interruzione e l'estinzione menzionate dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) quanto alle vicende, anche fattuali, del rapporto sostanziale controverso. Tale principio, se da un lato accentua il carattere obiettivo del giudizio incidentale e ne determina la sottrazione alla disponibilità delle parti del processo *a quo*, dall'altro, esaltandone la finalità del controllo di legittimità costituzionale delle leggi, contribuisce a spiegare la naturale apertura del processo in via d'eccezione, pur nei limiti di cui si dirà, agli apporti provenienti sia dalle parti della controversia cui si deve applicare la norma indubbiata sia da altri soggetti.

Dal canto suo, il giudizio in via principale è rimesso, quanto alla sua instaurazione, all'iniziativa dei soli enti dotati di potestà legislativa e permane nella disponibilità delle parti al punto che una pronuncia nel merito delle questioni può rimanere preclusa da transazioni maturate in ambito politico e formalizzate in atti di rinuncia e accettazione della rinuncia ovvero da comportamenti soddisfattivi delle ragioni del ricorrente. In linea di massima, la ricostruzione del giudizio in via d'azione come strumento di risoluzione di conflitti legislativi di natura competenziale – per quanto approssimativa e tale da obliterare la diversa posizione dello Stato (garante dell'intero ordinamento costituzionale e legittimato a denunciare anche la violazione di parametri extracompetenziali) e i risvolti della dottrina della ridondanza (ampliativi della legittimazione delle Regioni e delle Province autonome) – permette di comprendere la sua spiccata impermeabilità agli interventi di terzi.

DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI INDAGINE

L'analisi ha ad oggetto la giurisprudenza costituzionale dell'ultimo quadriennio (dal 1° gennaio 2015 al 9 novembre 2018), con specifico riguardo alla partecipazione e ai contributi offerti dai soggetti diversi dalle autorità che li hanno promossi (vale a dire, nel processo incidentale, le parti del giudizio *a quo* e gli intervenienti, pubblici o privati e, nel processo principale, l'ente resistente ed eventuali intervenienti). Pertanto, esulano dallo studio profili e tematiche attinenti agli atti di promovimento (l'ordinanza di rimessione e il ricorso in via principale, benché quest'ultimo sia da considerare come un atto di parte).

CONTENUTI DEL VOLUME

La presente scheda di lettura illustra sinteticamente i pertinenti riferimenti normativi offerti dalla legge n. 87 del 1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e, distintamente per il giudizio in via incidentale e per quello in via principale, i più significativi spunti emergenti dalla recente giurisprudenza costituzionale nonché alcuni dati quantitativi circa la costituzione e l'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale, con particolare riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità. Seguono due rassegne di giurisprudenza, dedicate alle suddette tipologie di giudizio, in cui le pronunce reputate maggiormente interessanti sono organizzate in ordine cronologico discendente. Per ciascuna di esse sono indicati il numero, l'anno, il Giudice redattore, l'oggetto delle questioni (attraverso una sintetica illustrazione delle materie interessate e degli istituti sottoposti a scrutinio) e l'esito (con l'enunciazione dei diversi tipi di dispositivo adottati) e sono riportati brevi estratti della parte in diritto della motivazione e delle eventuali ordinanze allegate (nei quali sono sottolineati i passaggi più rilevanti per una ricostruzione sistematica del quadro del contraddittorio nei giudizi di legittimità costituzionale) nonché i capi di dispositivo specificamente riguardanti la costituzione e l'intervento in giudizio.

2. IL DATO NORMATIVO

La disciplina legislativa delle costituzioni e degli interventi nei giudizi di legittimità costituzionale si caratterizza per la sua esiguità.

Nell'ambito delle norme generali di procedura, l'art. 20 della legge n. 87 del 1953 prevede che, nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale, la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione; gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio; e il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Per quanto riguarda il giudizio in via incidentale, l'art. 23, ultimo comma, primo periodo, impone all'autorità giurisdizionale rimettente di notificare, a mezzo della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, qualora non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa e al pubblico ministero (laddove il suo intervento sia obbligatorio) nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

Il successivo art. 24, commi secondo e terzo, consente alle parti di esaminare gli atti depositati nella cancelleria e di presentare le loro deduzioni entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza e, nel medesimo termine, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale di intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Quanto al giudizio in via principale, la legge n. 87 del 1953 serba un sostanziale ma significativo silenzio, limitandosi l'art. 34 a prescrivere l'osservanza, se applicabili, delle disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

La scarsa disciplina di rango primario riceve il necessario svolgimento e gli opportuni chiarimenti dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

All'interno del Capo I riguardante le "Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio", l'art. 3 ("Costituzione delle parti") dispone che la costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con l'elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni; la procura può essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore; e, nel medesimo termine, possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

L'art. 4 ("Interventi in giudizio") contiene una disciplina articolata in funzione dell'identità dell'interveniente. In base al primo comma, l'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. Ai sensi del comma 2, il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale contenente l'elezione del domicilio. Il comma 3 prescrive che eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità precedentemente indicate. Tutti gli atti di intervento devono essere depositati non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio (comma 4); e il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite (comma 5).

L'art. 6 ("Deposito degli atti del processo") dispone che gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria, a pena di irricevibilità, nel numero di copie in carta libera necessarie per le parti ed essere scritte in carattere chiaro e leggibile.

L'art. 10 ("Deposito di memorie") ammette il deposito in cancelleria di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio.

L'art. 16 ("Udienza pubblica"), al comma 2, prevede che, dopo la relazione tenuta dal Giudice designato dal Presidente, i difensori delle parti svolgano in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.

Nel Capo II relativo alle "Questioni di legittimità costituzionale in via principale", l'art. 19 ("Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale"), al comma 3, dispone che la parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse. L'art. 23 ("Norme di procedura per i ricorsi") si limita a un mero rinvio, tra gli altri, ai precedenti artt. 4, 6, 10 e 16.

3. IL GIUDIZIO INCIDENTALE

a) I FONDAMENTALI ORIENTAMENTI E INSEGNAMENTI DELLA CORTE

La legittimazione a partecipare al processo costituzionale: costituzione delle parti del giudizio a quo e intervento di terzi

Secondo un orientamento ormai consolidato (sentenze nn. 180, 153 e 77 del 2018; 85 del 2017; 236, 221, 210, 71, 70 e 33 del 2015; ordinanze nn. 227 e 169 del 2016, 200 del 2015; ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 194, 153, 151 e 120 del 2018, 250, 69, 35, 29 e 16 del 2017,

286, 243, 240, 214, 187, 173 e 2 del 2016, 221, 210, 178, 71 e 37 del 2015 e alle ordinanze nn. 206 e 115 del 2016, 200 e 39 del 2015), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*.

Il descritto orientamento è riferibile anche alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ordinanze dibattimentali allegatale alle sentenze nn. 194 e 120 del 2018, 250 e 35 del 2017).

Possono costituirsi nel giudizio incidentale i soli soggetti che erano parti del giudizio *a quo* al momento dell'ordinanza di rimessione (sentenze nn. 85 del 2017 e 236 del 2015; ordinanze dibattimentali allegatale alle sentenze nn. 276 del 2016 e 37 del 2015), cioè quando il rimettente, sollevando la questione e adottando l'atto di promovimento, sospende il giudizio in corso (ordinanza dibattimentale allegata all'ordinanza n. 24 del 2015).

Non sono idonee a rendere ammissibile l'intervento le seguenti circostanze: che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire (sentenza n. 70 del 2015; ordinanze dibattimentali allegatale alle sentenze nn. 120 del 2018 e 35 del 2017); che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, nella misura in cui il loro accesso a tale giudizio avvenga senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice *a quo* (sentenza n. 71 del 2015; ordinanze dibattimentali allegatale alle sentenze nn. 35 del 2017, 214 e 173 del 2016); ovvero che il giudizio di cui gli intervenienti sono parti sia stato sospeso in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, poiché la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e nell'irrituale esonero del giudice *a quo* dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte (sentenza n. 33 del 2015; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 69 del 2017).

La perentorietà dei termini di costituzione e di intervento

Il termine fissato dall'art. 3 delle norme integrative con riguardo alla costituzione delle parti del giudizio *a quo* ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza (sentenze nn. 126 e 24 del 2018, 56 del 2017, 219, 102 e 57 del 2016; ordinanze dibattimentali allegatale alle sentenze nn. 187 e 173 del 2016). Allo stesso modo, anche il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento

avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (sentenze nn. 99 del 2018, 69 del 2017 e 236 del 2015).

Alla suddetta perentorietà si ricollega l'inammissibilità di un'eventuale istanza di rimessione in termini.

Rappresentanza e difesa in giudizio

La rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, sicché è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore (ordinanza n. 136 del 2018).

Il ruolo delle parti costituite e degli intervenienti nel processo costituzionale

– La presentazione di memorie

Fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza può considerarsi rituale solo il deposito di memorie in formato cartaceo, correttamente stampate in un numero di copie sufficiente per le parti (sentenza n. 104 del 2017)

Le memorie depositate dalle parti private oltre il termine di cui all'art. 10 delle norme integrative sono inammissibili (sentenza n. 87 del 2017).

– Il divieto di ampliamento del thema decidendum

Alle parti e agli intervenienti non è consentito ampliare il *thema decidendum* del giudizio incidentale, che, in virtù del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento, resta limitato alle disposizioni e ai parametri indicati dal rimettente. Infatti, secondo un tradizionale e consolidato insegnamento della Corte (sentenze nn. 194, 161, 52, 33, 27, 14, 12, 10 e 4 del 2018, 251, 250, 236, 213, 69, 35 e 29 del 2017, 276, 215, 214, 203 96 del 2016, 231, 83, 56, 37 e 33 del 2015; ordinanze nn. 138 del 2017, 209, 200, 122 e 24 del 2015), l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze..

b) ALCUNI DATI QUANTITATIVI

Nel periodo preso in considerazione (1° gennaio 2015 – 9 novembre 2018) sono state adottate in sede di giudizio incidentale 573 decisioni. Di esse, 490 hanno riguardato fonti legislative statali; 75 hanno interessato leggi regionali; 11 hanno investito leggi delle Province autonome¹. Delle 490 decisioni su atti legislativi statali, 432 (il 88,16%) hanno registrato l'intervento dell'Avvocatura dello Stato; delle 75 pronunce relative a leggi regionali, 10 (il 13,33%) hanno attestato l'intervento della difesa regionale e 38 (il 50,66%) la costituzione in giudizio della Regione, quale parte del processo *a quo*; delle 11 decisioni aventi ad oggetto leggi provinciali, 1 (il 9,09%) ha registrato l'intervento della

¹ Le decisioni complessivamente rese in sede incidentale nel periodo di riferimento sono 573 e non 576 come risulterebbe sommando i dati riportati nel testo: ciò dipende dalla circostanza, illustrata anche nell'analisi dei singoli anni, che talune pronunce (sentenza n. 46 del 2018; ordinanze nn. 164 e 194 del 2016) sono state conteggiate in quanto hanno ad oggetto sia norme statali che norme adottate dai legislatori territoriali.

difesa provinciale e 8 (il 72,72%) hanno attestato la costituzione in giudizio della Provincia autonoma, quale parte del processo *a quo*.

Le parti dei processi *a quibus* risultano costituite in 264 delle 573 decisioni (il 46,07%).

I soggetti terzi rispetto al processo *a quo* risultano avere spiegato intervento in 43 pronunce (il 7,50%).

Sono stati adottati 4 dispositivi di inammissibilità delle costituzioni in giudizio, 3 dispositivi di ammissibilità degli interventi e 7 dispositivi di inammissibilità degli interventi. Sono state pronunciate 33 ordinanze lette in udienza concernenti l'ammissibilità o meno di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si sono avute 15 dichiarazioni di inammissibilità delle costituzioni in giudizio di parti del processo principale e 40 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi.

Segue l'analisi quantitativa riferita alle singole annualità in esame.

Nel 2018, alla data del 9 novembre, sono state adottate 112 decisioni. Di esse, 92 hanno riguardato fonti legislative statali; 19 hanno interessato leggi regionali; 2 hanno investito leggi delle Province autonome². Delle 92 decisioni su atti legislativi statali, 81 (il 88,04%) hanno registrato l'intervento dell'Avvocatura dello Stato; delle 19 pronunce relative a leggi regionali, 1 (il 5,26%) ha attestato l'intervento della difesa regionale e 10 (il 52,63%) la costituzione in giudizio della Regione, quale parte del processo *a quo*; le 2 decisioni aventi ad oggetto leggi provinciali hanno entrambe registrato la costituzione in giudizio della Provincia autonoma, quale parte del processo *a quo*.

Le parti dei processi *a quibus* risultano costituite in 67 delle 112 decisioni (il 59,82%).

I soggetti terzi rispetto al processo *a quo* risultano avere spiegato intervento in 9 pronunce (il 8,03%).

Sono stati adottati 3 dispositivi di inammissibilità delle costituzioni in giudizio (sentenze nn. 24, 89 e 126), 1 dispositivo di ammissibilità dell'intervento (sentenza n. 180) e 2 dispositivi di inammissibilità degli interventi (sentenza n. 77; ordinanza n. 156). Sono state pronunciate 6 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 99, 120, 151, 153, 194 e con l'ordinanza n. 156) concernenti l'ammissibilità o meno di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si sono avute 5 dichiarazioni di inammissibilità delle costituzioni in giudizio di parti del processo principale, riguardanti M.C.P. e G.R. (sentenza n. 6), G.S. e altri (sentenza n. 24), Fallimento Bagnolifutura spa (sentenza n. 126), il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) Carena-Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl (sentenza n. 132) e L.M.C. (ordinanza n. 136). E si sono registrate 7 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi, riguardanti la CGIL (sentenza n. 77), Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc (sentenza n. 89), Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa (sentenza n. 99), F. P. CGIL-Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL-Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL-Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, FICIESSE-Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà, P. DN. e altri, S. D. e altri, A. B. e altri, P. C. e altri (sentenza n. 120), Giovanni Ferrero (sentenza n. 153), l'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti (ordinanza n. 156) e la CGIL (sentenza n. 194).

² Il totale del 2018, alla data indicata, è di 112 decisioni e non di 113 come risulterebbe da una mera sommatoria dei dati appena riportati. Infatti, la sentenza n. 46 è stata conteggiata due volte poiché ha riguardato norme tanto statali quanto regionali.

Nel 2017 sono state adottate 158 decisioni. Di esse, 143 hanno riguardato fonti legislative statali; 13 hanno interessato leggi regionali; 2 hanno investito leggi delle Province autonome. Delle 143 decisioni su atti legislativi statali, 132 (il 92,30%) hanno registrato l'intervento dell'Avvocatura dello Stato; delle 13 pronunce relative a leggi regionali, 1 (il 7, 69%) ha attestato l'intervento della difesa regionale e 6 (il 46,15%) la costituzione in giudizio della Regione, quale parte del processo *a quo*; delle 2 decisioni aventi ad oggetto leggi provinciali, 1 ha registrato la costituzione in giudizio della Provincia autonoma, quale parte del processo *a quo*.

Le parti dei processi *a quibus* risultano costituite in 80 delle 158 decisioni (il 50,63%).

I soggetti terzi rispetto al processo *a quo* risultano avere spiegato intervento in 7 pronunce (il 4,43%). Sono stati adottati 3 dispositivi di inammissibilità degli interventi (sentenze nn. 85, 250 e 275). Sono state pronunciate 5 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 16, 29, 35, 69, 250) concernenti l'ammissibilità o meno di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si sono avute 2 dichiarazioni di inammissibilità delle costituzioni in giudizio di parti del processo principale, riguardanti un consigliere regionale (sentenza n. 56) e la Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, Azienda Speciale della Camera di commercio (sentenza n. 86). E si sono registrate 7 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi, riguardanti la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche-ANIE (sentenza n. 16), Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche-Confindustria nautica, Federturismo-Confindustria e Assomarinas-Associazione italiana porti turistici (sentenza n. 29), il CODACONS e, in proprio, il suo legale rappresentante Giuseppe Ursini (sentenza n. 35), Ignazio Messina & C. spa e Costa Crociere spa (sentenza n. 69), numerosi Comuni della Regione Puglia (sentenza n. 85), CODACONS e G.P., Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS (sentenza n. 250) e Associazione italiana per gli studi giuridici sull'immigrazione-ASGI (sentenza n. 275).

Nel 2016 sono state adottate 158 decisioni. Di esse, 129 hanno riguardato fonti legislative statali; 26 hanno interessato leggi regionali; 5 hanno investito leggi delle Province autonome³. Delle 129 decisioni su atti legislativi statali, 112 (l'86,82%) hanno registrato l'intervento dell'Avvocatura dello Stato; delle 26 pronunce relative a leggi regionali, 4 (il 15,38%) hanno attestato l'intervento della difesa regionale e 11 (il 42,30%) la costituzione in giudizio della Regione, quale parte del processo *a quo*; delle 5 decisioni aventi ad oggetto leggi provinciali, 1 (il 20%) ha registrato l'intervento della difesa provinciale e 3 (il 60%) la costituzione in giudizio della Provincia autonoma, quale parte del processo *a quo*.

Le parti dei processi *a quibus* risultano costituite in 54 delle 158 decisioni (il 34,17%).

³ Il totale del 2016 è di 158 decisioni e non di 160 come risulterebbe da una mera sommatoria dei dati appena riportati. Infatti, le ordinanze nn. 164 e 194 sono state conteggiate due volte poiché hanno riguardato norme tanto statali quanto regionali o provinciali.

I soggetti terzi rispetto al processo *a quo* risultano avere spiegato intervento in 17 pronunce (il 10,75%).

Sono stati adottati 1 dispositivo di inammissibilità della costituzione in giudizio (sentenza n. 57) e 2 dispositivi di inammissibilità degli interventi (ordinanze nn. 195 e 227). Sono state pronunciate 13 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 2, 84, 173, 187, 214, 240, 243, 276, 285, 286 e con le ordinanze nn. 115, 194, 206) concernenti l'ammissibilità o meno di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si sono avute 7 dichiarazioni di inammissibilità delle costituzioni in giudizio di parti del processo principale, riguardanti la parte privata (sentenza n. 57), le parti ricorrenti (sentenza n. 84), R.S., società Garlsson srl, in liquidazione, e Magiste International sa (sentenza n. 102), Sergio Matteini Chiari e altri (sentenza n. 173), C.D e Z.G. (sentenza n. 187), il Comune di San Ferdinando di Puglia (sentenza n. 219) e A.G. (sentenza n. 248). E si sono registrate 15 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi, riguardanti l'Associazione Senza Limiti Onlus e ANFFAS Onlus–Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (sentenza n. 2), l'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (sentenza n. 76), l'Associazione Vox–Osservatorio sui Diritti (sentenza n. 84), SEP–Società Edilizia Pineto spa (ordinanza n. 100), Confedilizia (ordinanza n. 169), Vincenzo Petrocelli, Furio Pasqualucci e altri (sentenza n. 173), Federazione Lavoratori della Conoscenza–CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, CODACONS, Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA–UNAMS (sentenza n. 187), CODACONS e Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola (ordinanza n. 194), Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA–UNAM CGU (ordinanza n. 195), l'Associazione dei difensori d'ufficio e l'Unione delle Camere penali italiane (ordinanza n. 206), dipendenti dello Stato e Dirpubblica–Federazione del Pubblico Impiego (sentenza n. 214), Associazione Magistrati Tributari (ordinanza n. 227), Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, in qualità di segretario politico e segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana (sentenza n. 243), Movimento di difesa del cittadino e A.L. (sentenza n. 276) e Associazione Rete per la parità (sentenza n. 286).

Nel 2015 sono state adottate 145 decisioni. Di esse, 126 hanno riguardato fonti legislative statali; 17 hanno interessato leggi regionali; 2 hanno investito leggi delle Province autonome. Delle 126 decisioni su atti legislativi statali, 107 (l'84,92%) hanno registrato l'intervento dell'Avvocatura dello Stato; delle 17 pronunce relative a leggi regionali, 4 (il 23,52%) hanno attestato l'intervento della difesa regionale e 11 (il 64,70%) la costituzione in giudizio della Regione, quale parte del processo *a quo*; le 2 decisioni aventi ad oggetto leggi provinciali hanno entrambe registrato la costituzione in giudizio della Provincia autonoma, quale parte del processo *a quo*.

Le parti dei processi *a quibus* risultano costituite in 63 delle 145 decisioni (il 43,44%).

I soggetti terzi rispetto al processo *a quo* risultano avere spiegato intervento in 10 pronunce (il 6,89). Sono stati adottati 2 dispositivi di ammissibilità degli interventi (sentenze nn. 70 e 71). Sono state pronunciate 9 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 37, 71, 178, 210, 221, 236 e con le ordinanze nn. 24, 39, 200) concernenti l'ammissibilità o meno di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si è avuta 1 dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio di parti del processo principale, riguardante le parti private (sentenza n.

27). E si sono registrate 11 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi⁴, riguardanti FEDERFARMA–Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (ordinanza n. 24), Zimmer srl (sentenza n. 33), CODACONS (sentenza n. 37), Unione delle Province del Friuli–Venezia Giulia (ordinanza n. 39), T.G. (sentenza n. 70), SEP–Società Edilizia Pineto spa e D.G.G. (sentenza n. 71), Federazione GILDA–UNAMS e CONFEDIR–Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (sentenza n. 178), i Consigli dell’Ordine degli avvocati di Alba, Acqui Terme e Lucera (ordinanza n. 200), società Italia 7 Gold srl (sentenza n. 210), l’Associazione Radicale Certi Diritti, l’Associazione ONIG–Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere, la Fondazione Genere Identità Cultura, l’Associazione ONLUS MIT–Movimento d’Identità Transessuale e l’Associazione di Volontariato Libellula (sentenza n. 221), Maria Modesta Minozzi, Salvatore Caputo e Elpidio Capasso (sentenza n. 236).

4. IL GIUDIZIO PRINCIPALE

a) I FONDAMENTALI ORIENTAMENTI E INSEGNAMENTI DELLA CORTE

La limitazione soggettiva del giudizio ai soli enti dotati di potestà legislativa

Per costante orientamento giurisprudenziale (sentenze nn. 140 del 2018, 170 del 2017, 242, 228, 110 e 63 del 2016; ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 81 e 5 del 2018, 251, 118 e 31 del 2015), il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela eventualmente esperibili delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali e, se del caso, anche innanzi alla Corte in via incidentale.

Non rilevano in contrario i diversi indirizzi che ammettono, in determinati casi, l’intervento nei giudizi in via principale di soggetti titolari di potestà legislativa, l’intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione di soggetti che sarebbero incisi dalla decisione senza possibilità di far valere le loro ragioni, l’intervento nel giudizio in via incidentale di terzi titolari di un interesse qualificato e, ancora, nei giudizi di ammissibilità di *referendum* abrogativi (ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 5 del 2018 e 228 del 2016).

La costituzione in giudizio della parte resistente

– Esclusione della necessità della previa delibera dell’organo politico

Tanto le norme integrative quanto la legge n. 87 del 1953 non richiedono espressamente, come condizione di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione resistente, il requisito della previa deliberazione della Giunta regionale, evocato dall’art. 32, secondo comma, della detta legge solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale, al pari di quanto dispone il precedente art. 31, terzo comma, circa la previa deliberazione del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. Del resto, costituisce un principio di

⁴ L’apparente disarmonia dei dati relativi alle dichiarazioni di inammissibilità e alle pronunce in cui risultano intervenuti soggetti terzi rispetto al processo principale discende dalla circostanza che la Corte ha, talvolta, sanzionato come inammissibili interventi spiegati da soggetti che non erano parti del giudizio *a quo* al momento dell’adozione dell’atto di promovimento.

portata generale quello per il quale le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate a un regime di stretta legalità. In ragione della sua generalità, tale principio è applicabile a tutti gli atti per cui le norme integrative e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità (ordinanza n. 78 del 2017).

– *Il difetto di conseguenze sanzionatorie in caso di mancata illustrazione delle conclusioni.*

L'art. 19, comma 3, delle norme integrative, in base al quale l'atto di costituzione della parte resistente contiene e illustra le conclusioni, mira a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni. Pertanto, non incidono sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione resistente le circostanze che essa abbia soltanto chiesto il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate (ordinanza n. 156 del 2017); e che si sia limitata a una generale illustrazione delle sue ragioni (sentenza n. 64 del 2016).

Una costituzione in giudizio cosiddetta "di mero stile" può minare l'efficacia difensiva della memoria, ma non rileva sul piano dell'ammissibilità, dal momento che quest'ultima resta ancorata esclusivamente al rispetto del termine imposto per il deposito in cancelleria dell'atto di costituzione; né la scarsità di argomentazioni lede il diritto al contraddittorio della parte ricorrente, che, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza, ben può presentare memorie illustrative (sentenza n. 65 del 2016).

La presentazione di memorie

– *Perentorietà del termine di deposito*

Il termine previsto dall'art. 10 delle norme integrative per il deposito di memorie illustrative è posto a presidio non solo del contraddittorio, ma anche dell'ordinato lavoro della Corte. Pertanto, esso ha carattere perentorio e non è nella disponibilità delle parti, come è comprovato dal controllo che sul suo rispetto viene svolto, d'ufficio, dalla Cancelleria (sentenza n. 192 del 2017).

– *Il divieto di allargare l'oggetto del giudizio come definito nel ricorso introduttivo*

L'oggetto delle questioni non può subire allargamenti per effetto delle memorie successivamente depositate dalle parti (sentenza n. 165 del 2017); sono, conseguentemente, inammissibili censure articolate per la prima volta nelle memorie e dunque ulteriori rispetto a quelle formulate nel ricorso introduttivo (sentenze nn. 261 e 126 del 2017). Infatti, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il *thema decidendum* fissato con tale ultimo atto (sentenza n. 261 del 2017).

– *Il divieto di emendare carenze del ricorso introduttivo*

Le memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica non sono idonee a emendare carenze argomentative del ricorso e a sanare il *deficit* di completezza e chiarezza delle censure ivi formulate (sentenze nn. 247, 114 e 60 del 2017).

La produzione di nuovi documenti

Sono utilizzabili i documenti prodotti dalle parti in prossimità dell'udienza pubblica di discussione poiché l'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori della

Corte, che, ai sensi dell'art. 12 delle norme integrative, dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione (sentenze nn. 190 e 14 del 2017).

b) ALCUNI DATI QUANTITATIVI

Nel periodo preso in considerazione (1° gennaio 2015 – 9 novembre 2018) sono state adottate in sede di giudizio principale 387 decisioni. Di esse, le 168 che hanno definito ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso atti legislativi statali hanno sempre registrato la costituzione in giudizio dello Stato. Delle 219 pronunce che hanno deciso ricorsi statali, 76 (il 34,70%) hanno attestato la mancata costituzione delle Regioni e delle Province autonome convenute.

Soggetti diversi dagli enti ricorrente e resistente risultano avere spiegato intervento in 13 pronunce (il 3,35%).

Sono stati adottati 1 dispositivo di inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione resistente, 1 dispositivo di inammissibilità della costituzione in giudizio dello Stato resistente e 10 dispositivi di inammissibilità degli interventi di terzi. Sono state pronunciate 6 ordinanze lette in udienza concernenti l'inammissibilità di detti interventi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si sono registrate 2 dichiarazioni di inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione resistente, 2 dichiarazioni di inammissibilità della costituzione in giudizio dello Stato resistente e 14 dichiarazioni di inammissibilità degli interventi di terzi.

Segue l'analisi quantitativa riferita alle singole annualità in esame.

Nel 2018, alla data del 9 novembre, sono state adottate 70 decisioni. Di esse, le 25 che hanno definito ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso atti legislativi statali hanno sempre registrato la costituzione in giudizio dello Stato. Delle 45 pronunce che hanno deciso ricorsi statali, 8 (il 17,77%) hanno attestato la mancata costituzione delle Regioni convenute (Abruzzo: sentenza n. 118; Friuli–Venezia Giulia: ordinanza n. 129; Liguria: ordinanza n. 60; Puglia: ordinanza n. 95; Sicilia: sentenze nn. 152, 159 e 172; Trentino Alto Adige: ordinanza n. 55).

Soggetti diversi dagli enti ricorrente e resistente risultano avere spiegato intervento in 3 pronunce (il 4,28%).

Sono stati adottati 4 dispositivi di inammissibilità degli interventi (sentenze nn. 5 – 2 dispositivi –, 81 e 140). Sono state pronunciate 2 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 5 e 81) concernenti l'inammissibilità di interventi di terzi.

Le 4 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi hanno riguardato Aggregazione Veneta–Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete, L. P., Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati (AMEV), CODACONS, Articolo 32–Associazione italiana per i diritti del malato (AIDMA), Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino (CONDAV), L. B e C. C. (sentenza n. 5), Aggregazione Veneta–Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, in persona del suo legale rappresentante

L.P., e lo stesso L.P. in proprio (sentenza n. 81) e l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS (sentenza n. 140).

Nel 2017, sono state adottate 100 decisioni. Di esse, le 31 che hanno definito ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso atti legislativi statali hanno sempre registrato la costituzione in giudizio dello Stato. Delle 69 pronunce che hanno deciso ricorsi statali, 26 (il 37,68%) hanno attestato la mancata costituzione delle Regioni convenute (Abruzzo: sentenze nn. 36 e 60; Basilicata: sentenze nn. 8, 72, 73 e 196 nonché ordinanze nn. 92 e 146; Calabria; sentenza n. 106; Liguria: sentenza n. 160; Molise: sentenze nn. 14, 132 e 152; Puglia: sentenza 260; Sardegna: sentenze nn. 6 e 103 nonché ordinanza n. 100; Sicilia: sentenze nn. 93, 113, 229 e 232 nonché ordinanza n. 223; Toscana: ordinanza n. 63; Umbria: ordinanza n. 112; Valle d'Aosta: sentenza n. 62 nonché ordinanza n. 216). Soggetti diversi dagli enti ricorrente e resistente risultano avere spiegato intervento in 3 pronunce (il 3%).

Sono stati adottati 1 dispositivo di inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione resistente (sentenza n. 173) e 2 dispositivi di inammissibilità degli interventi (sentenze nn. 157 e 170). Non sono state pronunciate ordinanze lette in udienza concernenti l'inammissibilità di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, in 2 casi (sentenze nn. 173 e 190) sono state dichiarate inammissibili, per tardività, le costituzioni in giudizio di due Regioni resistenti (rispettivamente Calabria e Liguria); e si sono avute 3 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi, riguardanti la Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni associative della Distribuzione Moderna Organizzata–FEDERDISTRIBUZIONE (sentenza n. 98), la Confesercenti Toscana Nord–Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari–FIBA (sentenza n. 157), l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) e l'Associazione Amici del Parco Archeologico di Pantelleria (sentenza n. 170).

Nel 2016 sono state adottate 104 decisioni. Di esse, le 50 che hanno definito ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso atti legislativi statali hanno sempre registrato la costituzione in giudizio dello Stato. Delle 54 pronunce che hanno deciso ricorsi statali, 13 (il 24,07%) hanno attestato la mancata costituzione delle Regioni e delle Province autonome convenute (Abruzzo: sentenze nn. 249 e 273 nonché ordinanza n. 27; Basilicata: sentenze nn. 183 e 288; Molise: sentenze nn. 185, 257 e 279; Sicilia: sentenze nn. 263 e 277 nonché ordinanza n. 235; Umbria: sentenza n. 199; Provincia di Bolzano: ordinanza n. 137).

Soggetti diversi dagli enti ricorrente e resistente risultano avere spiegato intervento in 4 pronunce (il 3,84%).

Sono stati adottati 3 dispositivi di inammissibilità degli interventi (sentenze nn. 63, 110 e 242). È stata pronunciata 1 ordinanza letta in udienza (nel giudizio definito con la sentenza n. 228) concernente l'inammissibilità di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, si sono avute 4 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi, riguardanti l'Associazione VOX–Osservatorio italiano

sui diritti (sentenza n. 63), l'Associazione WWF Italia e l'Associazione Amici del Parco archeologico di Pantelleria (sentenza n. 110), OMYA spa e Società Guglielmo Vennai spa ed altre (sentenza n. 228) e l'Associazione Historic Whells Club (sentenza n. 242).

Nel 2015 sono state adottate 113 decisioni. Di esse, le 62 che hanno definito ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso atti legislativi statali hanno sempre registrato la costituzione in giudizio dello Stato. Delle 51 pronunce che hanno deciso ricorsi statali, 29 (il 56,86%) hanno attestato la mancata costituzione delle Regioni convenute (Abruzzo: sentenze nn. 44, 55, 59, 64 e 158 nonché ordinanze nn. 9 e 199; Basilicata: sentenze nn. 60 e 180; Calabria: sentenze nn. 195, 219 e 227; Friuli–Venezia Giulia: sentenza n. 16; Liguria: sentenza n. 149; Sardegna: sentenze nn. 7 e 31 nonché ordinanza n. 134; Sicilia: ordinanze nn. 105, 111, 123, 160, 163, 166, 167, 175, 177, 204 e 265; Umbria: sentenza n. 217).

Soggetti diversi dagli enti ricorrente e resistente risultano avere spiegato intervento in 3 pronunce (il 2,65%).

Sono stati adottati 1 dispositivo di inammissibilità della costituzione in giudizio dello Stato resistente (sentenza n. 50) e 1 dispositivo di inammissibilità dell'intervento. Sono state pronunciate 3 ordinanze lette in udienza (nei giudizi definiti con le sentenze nn. 31, 118 e 251) concernenti l'inammissibilità di interventi di terzi.

A prescindere dalle formali enunciazioni in dispositivo, in 2 casi (sentenze nn. 82 e 50) sono state dichiarate inammissibili, per tardività, le costituzioni in giudizio dello Stato resistente; e si sono avute 3 dichiarazioni di inammissibilità di interventi di soggetti terzi, riguardanti Michele Cossa e Attilio Dedoni (sentenza n. 31), l'associazione Indipendenza veneta (sentenza n. 118) e Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché l'Associazione Albergatori Coma d'Ampezzo (sentenza n. 251).

GIURISPRUDENZA

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sentenza n. 194/2018 (red. Sciarra)

Oggetto

Lavoro – Tutela meramente economica dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, licenziati illegittimamente – Misura dell'indennità risarcitoria.

Esito

Illegittimità costituzionale parziale + inammissibilità delle questioni + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2., 4.

“Per prima cosa, deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), per le ragioni esposte nell'ordinanza letta nel corso dell'udienza pubblica e allegata alla presente sentenza. (...) va rilevato che, nel proprio atto di costituzione in giudizio, Francesca Santoro ha dedotto l'irragionevolezza delle disposizioni censurate sotto il profilo, ulteriore rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, che esse sarebbero inidonee a conseguire lo scopo dichiarato di «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione». Tale censura si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente ed è, perciò, inammissibile. Infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015)» (sentenza n. 4 del 2018, punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 29 del 2017)”.

Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018

Considerato

“(...) tale soggetto non è parte del giudizio a quo; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 120 del 2018 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017); (...) tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenza n. 120 del 2018 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenza n. 77 del 2018); (...) la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), oltre a non essere parte del giudizio principale, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale bensì

un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti; (...) il suo intervento nel presente giudizio deve, perciò, essere dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile l’intervento della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)”.

Sentenza n. 180/2018 (red. Amoroso)

Oggetto

Avvocato – Astensione del difensore nei procedimenti e processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare.

Esito

Ammissibilità dell’intervento + illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 3., 4.

“In entrambi i giudizi è intervenuta l’Unione delle Camere Penali Italiane (d’ora in avanti: UCPI), che non è parte in alcuno dei giudizi *a quibus*, chiedendo in via preliminare che il suo intervento sia dichiarato ammissibile. (...) L’intervento è ammissibile. È vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Però a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – quando l’intervento è spiegato da soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. In tal caso, ove l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell’effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*, l’intervento è ammissibile (*ex multis*, sentenza n. 345 del 2005). Nella specie si ha che la posizione dell’interveniente, pur estranea al giudizio *a quo*, è suscettibile di restare direttamente incisa dall’esito del giudizio della Corte. Infatti, l’interveniente è una delle associazioni che hanno sottoposto alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, poi valutato idoneo dalla Commissione stessa con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, il cui art. 4, lettera *b*), è richiamato dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ordinanza di rimessione. È innegabile che un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sul giudizio *a quo* produrrebbe necessariamente un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva dell’UCPI, ente rappresentativo degli interessi della categoria degli avvocati penalisti. Pertanto, l’UCPI è portatore di un interesse specifico a contrastare le prospettate questioni di legittimità costituzionale e non già di un interesse solo generico (*ex plurimis*, sentenza n. 178 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 23 giugno 2015; sentenza n. 171 del 1996; ordinanza n. 200 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 22 settembre 2015)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* ammissibile l’intervento spiegato dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI)”.

Sentenza n. 166/2018 (red. Cartabia)

Oggetto

Assistenza e solidarietà sociale – Requisiti di accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni – Stranieri immigrati – Possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella medesima regione.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare deve rilevarsi che si sono costituite nel giudizio costituzionale V.C. L., ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, Avvocati Per Niente Onlus e la Regione Lombardia. Trattandosi delle parti del giudizio *a quo*, risulta pacifica, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità della loro costituzione nel giudizio incidentale”.

Sentenza n. 161/2018 (red. Amato)

Oggetto

Professioni – Trasportatore su strada di cose per conto di terzi – Requisiti per l’iscrizione all’albo – Perdita automatica del requisito di onorabilità in capo al datore di lavoro che abbia subito condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“(…) in quanto tesa ad allargare il *thema decidendum* fissato dall’ordinanza di rimessione, la questione sollevata dalla difesa della parte privata è inammissibile, poiché «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015)» (sentenza n. 4 del 2018)”.

Ordinanza n. 156/2018 (red. Morelli)

Oggetto

Professioni – Avvocato – Abilitazione per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Esito

Inammissibilità dell'intervento + restituzione degli atti.

Estratto

Considerato

“(…) va, preliminarmente, confermata l’ordinanza dibattimentale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio *a quo*, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il *thema decidendum*, quale risulta dalla ordinanza di rimessione”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti”.

Ordinanza letta all’udienza del 20 giugno 2018

Considerato

“(…) l’«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» non è parte del giudizio *a quo*, né è titolare di un proprio, sia pur indiretto, interesse riconducibile all’oggetto del giudizio principale (vedi, per tutte, sentenze n. 210 e n. 71 del 2015, n. 162 del 2014); (…) a maggior ragione, detta Associazione non è legittimata a far valere, come in memoria pretende, gli ulteriori prospettati profili di discriminazione degli avvocati muniti di titolo nazionale rispetto agli avvocati (comunitari) «iscritti ai fori del Regno di Spagna»; (…) l’intervento dell’«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» è, pertanto, inammissibile”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al registro ordinanze n. 30 del 2017”.

Sentenza n. 153/2018 (red. Sciarra)

Oggetto

Impiego pubblico – Personale appartenente alla carriera diplomatica in servizio all’estero – Attribuzione della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili – Computo per la determinazione del trattamento pensionistico.

Esito

Inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 3.

“Si deve considerare, preliminarmente, che nel giudizio di legittimità costituzionale originato dall’ordinanza di rimessione iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2017 è intervenuto *ad adiuvandum* Giovanni Ferrero, aderendo alle argomentazioni dell’ordinanza di rimessione e chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale. Deve essere ribadita l’inammissibilità di tale intervento, per le ragioni esposte nell’ordinanza emessa all’udienza del 20 giugno 2018. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare – senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – «soltanto a

favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del *Considerato in diritto*. Nel caso di specie, Giovanni Ferrero, che si limita ad affermare, senza altre specificazioni, la sussistenza di un interesse qualificato all'intervento, è titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma oggetto di censura, al pari delle situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi *a quibus*. Da tali elementi, tuttavia, non è possibile desumere un interesse direttamente riconducibile all'oggetto dei giudizi principali e allo specifico rapporto sostanziale in essi dedotto”.

Ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018

Considerato

“(…) secondo il costante orientamento di questa Corte (fra le molte, sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del *Considerato in diritto*), «la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)» e (...) a tale disciplina è possibile derogare, senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, «soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura»; (...) l'interveniente è titolare di una situazione soggettiva regolata dalla norma oggetto di censura e non vanta, tuttavia, un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale e allo specifico rapporto sostanziale che vi è dedotto; (...) l'intervento spiegato in giudizio da Giovanni Ferrero deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l'intervento di Giovanni Ferrero nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 164 del 2017”.

Sentenza n. 151/2018 (red. Barbera)

Oggetto

Ambiente – Norme della Regione Basilicata – Misura di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 – Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“Va qui preliminarmente confermata l'ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 maggio 2018, con la quale è stato dichiarato ammissibile l'intervento spiegato nel giudizio da Barilla G. e R. Fratelli spa, in quanto – benché non sia parte nel giudizio principale – la stessa è portatrice di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Detta società, infatti, ha proposto ricorso giurisdizionale contro uno degli atti-presupposto della condotta oggetto di sindacato nel giudizio principale, vale a dire l'assegnazione alla Alphabio srl del terreno destinato alla realizzazione della discarica, ed all'esito di tale giudizio è dunque vincolata ogni ulteriore determinazione della Regione circa la possibilità di imporre al terreno detta destinazione.

La decisione adottata nel presente giudizio di legittimità costituzionale, pertanto, è destinata a ripercuotersi sulla posizione soggettiva della società interveniente, che ha già assunto i contorni di un interesse qualificato nel giudizio amministrativo dalla stessa instaurato e deve pertanto ritenersi legittimata ad intervenire (in fattispecie analoga, ancorché nel contesto di un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza ad essa allegata)”.

Ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2018

Rilevato, Considerato

“(…) premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente riflesso, ovvero regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (*ex plurimis*, si vedano la sentenza n. 85 del 2017 e l’ordinanza allegata alla sentenza n. 243 del 2016). (…) la società interveniente appare titolare di un interesse qualificato, nel senso sopra specificato”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* ammissibile l’intervento spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale”.

Sentenza n. 143/2018 (red. Cartabia)

Oggetto

Reati e pene – Determinazione della prescrizione – Normativa più favorevole al reo – Applicabilità ai reati sessuali commessi in danno di minori.

Esito

Inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare, deve osservarsi che si è costituito nel giudizio costituzionale l’ente ecclesiastico «Curia Generale dei Padri Somaschi» cui appartiene l’imputato. Poiché l’ente ecclesiastico è stato citato come responsabile civile nel procedimento penale *a quo*, deve considerarsi parte nello stesso e, come tale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 e n. 37 del 2015, n. 162 del 2014; ordinanze n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012) è ammissibile la sua costituzione nel corrispondente giudizio costituzionale incidentale”.

Ordinanza n. 136/2018 (red. Carosi)

Oggetto

Processo amministrativo – Nullità della notificazione del ricorso introduttivo – Efficacia sanante *ex nunc* della costituzione degli intimati.

Esito

Manifesta inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato

“(…) non può essere presa in considerazione – neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità in essa prospettata già da questa Corte più volte respinta – “la memoria di costituzione” depositata personalmente da L.M. C., parte ricorrente nel giudizio *a quo*; (…) infatti, a norma dell’art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), «[n]ei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione», sicché è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (sentenza n. 173 del 1996; ordinanza allegata alla sentenza n. 154 del 1995 e sentenza n. 222 del 1982, che dichiarano irricevibile l’atto di costituzione) e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore”.

Sentenza n. 132/2018 (red. Coraggio)

Oggetto

Processo amministrativo – Nullità della notificazione del ricorso introduttivo – Sanatoria con efficacia sanante *ex nunc* per effetto della costituzione degli intimati.

Esito

Illegittimità costituzionale parziale.

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Carena – Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl. La costituzione, infatti, è intervenuta in data 12 aprile 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* (tra le molte, sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016), avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017”.

Sentenza n. 126/2018 (red. Amato)

Oggetto

Ambiente – Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli–Coroglio – Procedimento di approvazione del programma di rigenerazione urbana – Erogazione dell’indennizzo relativo al trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio attraverso strumenti finanziari.

Esito

Inammissibilità della costituzione + inammissibilità della questione + non fondatezza della questione + restituzione degli atti.

Estratto

Considerato, 3.

“(…) in via preliminare deve rilevarsi che la curatela del Fallimento Bagnolifutura spa, sebbene costituitasi il 6 ottobre 2017, ha depositato la procura speciale successivamente, in data 11 ottobre 2017. Ai sensi dell’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante il deposito in cancelleria della procura speciale (sentenza n. 364 del 2010, ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008). Poiché il provvedimento di rimessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2017 e dunque il termine per la costituzione delle parti scadeva il 10 ottobre 2017, la costituzione del Fallimento Bagnolifutura spa è inammissibile”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile la costituzione di Fallimento Bagnolifutura spa”.

Sentenza n. 120/2018 (red. Coraggio)

Oggetto

Ordinamento militare – Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero – Divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 4., 5.

“Con ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018, che si allega, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato da F. P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, FICIESSE – Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà, P. D.N. e altri, S. D. e altri, A. B. e altri, P. C. e altri, in quanto soggetti estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (...) La questione di legittimità costituzionale prospettata dall’Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) e da F. S., con riguardo all’art. 6 della Carta sociale europea, è inammissibile in quanto amplia il *thema decidendum* delimitato dall’ordinanza di rimessione (*ex multis*, sentenze n. 276 e n. 203 del 2016, n. 56 del 2015 e n. 271 del 2011)”.

Ordinanza letta all’udienza del 10 aprile 2018

Considerato

“(…) per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio *a quo* al momento dell’ordinanza di rimessione (*ex plurimis*, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 17 maggio 2016); (...) l’intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (*ex plurimis*, citate sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata

ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016); (...) questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, ordinanza n. 227 del 2016); (...) la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2017); (...) nel caso in esame, F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, non sono parti del giudizio a quo; (...) FICIESSE – Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento; (...) Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri, non sono parti nel giudizio a quo; né lo status di militare, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili gli interventi spiegati da F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE – Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri”.

Sentenza n. 99/2018 (red. de Pretis)

Oggetto

Banche e istituti di credito – Riforma, con decreto-legge, della disciplina delle banche popolari – Limitazioni del diritto al rimborso delle azioni del socio in caso di recesso per trasformazione della società – Attribuzione alla Banca d'Italia del potere di definizione delle relative modalità tecniche.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“Innanzitutto deve essere ribadita l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa, per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa all'udienza del 20 marzo 2018”.

Ordinanza letta all'udienza del 20 marzo 2018

Considerato

“(…) l'intervento in giudizio di Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa è tardivo; (...) secondo il costante orientamento di questa Corte il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, contrariamente a quanto sostengono le intervenienti, deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009); (...) non risultano le condizioni per la rimessione in termini; (...) pertanto, l'intervento spiegato in giudizio da Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa deve essere dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento di Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 33 del 2017”.

Ordinanza n. 96/2018 (red. Sciarra)

Oggetto

Previdenza – Disposizioni varie in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Esito

Manifesta infondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato

“(…) preliminarmente, va rilevato che S. C., parte costituita nel giudizio reg. ord. n. 133 del 2017, ha dedotto la violazione di parametri e profili di incostituzionalità ulteriori rispetto a quelli indicati in tale ordinanza di rimessione; (...) tali parametri e profili di incostituzionalità non sono indicati nell’ordinanza menzionata; (...) le relative censure si traducono, quindi, in questioni non sollevate nel giudizio iscritto al n. 133 reg. ord. 2017 e sono, perciò, inammissibili; (...) infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «[l]’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 250, n. 35 e n. 29 del 2017; n. 214 e n. 96 del 2016)» (sentenza n. 27 del 2018, punto 3.1.1. del *Considerato in diritto*; nello stesso senso, oltre alle pronunce citate da quest’ultima, sentenza n. 12 del 2018)”.

Sentenza n. 89/2018 (red. Barbera)

Oggetto

Cave – Modificazione dei criteri di determinazione del canone annuo dovuto dal titolare dell’attività estrattiva – Applicazione retroattiva.

Esito

Inammissibilità della costituzione + inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 4.

“Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione della Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc, che non risulta tra le parti costituite nel giudizio principale di riferimento (quello legato al giudizio incidentale iscritto al r.o. n. 177 del 2017), per quanto emerge dalla relativa ordinanza”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile la costituzione della parte privata Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc”.

Sentenza n. 77/2018 (red. Amoroso)

Oggetto

Procedimento civile – Spese processuali – Casi in cui il giudice può disporre la compensazione.

Esito

Inammissibilità dell'intervento + illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 4.

“Va preliminarmente considerato che nel giudizio di legittimità costituzionale originato dall'ordinanza di rimessione del giudice del lavoro di Torino è intervenuta *ad adiuvandum* la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), aderendo alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale. L'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della società costituita hanno eccepito l'inammissibilità di tale intervento. L'intervento è inammissibile. La costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegare alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*. Nella specie – essendo la CGIL titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti – il suo intervento in questo giudizio deve essere dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro”.

Sentenza n. 52/2018 (red. Barbera)

Oggetto

Imposte e tasse – Contributi annui a carico dei titolari di autorizzazioni estrattive e di concessioni alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, commisurati al tipo e/o alla quantità dei materiali estratti.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“Secondo il giudice *a quo*, la cui prospettazione delimita l’oggetto del presente giudizio, non potendo essere presi in considerazione profili e parametri ulteriori dedotti dalle parti, ma non fatti propri dal rimettente (tra le più recenti, sentenza n. 250 del 2017), dette norme violerebbero gli artt. 117 e 119 Cost.”

Sentenza n. 39/2018 (red. Sciarra)

Oggetto

Previdenza – Militari cessati dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione – Computo del servizio utile, comprensivo della maggiorazione legata a particolari servizi prestati.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.1.

“Non si considerano, in questa sede, gli ulteriori profili dedotti dalle parti private costituite nel giudizio incidentale, che adombrano il contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale, consacrato dall’art. 3, secondo comma, Cost., e con la tutela del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), poiché essi non sono stati recepiti nell’ordinanza di rimessione, che segna i limiti dello scrutinio demandato a questa Corte”.

Ordinanza n. 37/2018 (red. Zanon)

Oggetto

Trasporto – Autotrasporto – Azione diretta del vettore operante su incarico di altro vettore nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto.

Esito

Manifesta inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato

“(…) non possono essere presi in considerazione i profili d’illegittimità costituzionale prospettati esclusivamente dalle parti private, ma non fatti propri dal giudice rimettente, in ordine alla carenza dei requisiti della straordinarietà ed urgenza di provvedere con decreto–legge ed all’eccesso di delega, in quanto l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni, alle censure ed ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione (*ex multis*, da ultimo, sentenze n. 14, n. 12, n. 10 e n. 4 del 2018)”.

Sentenza n. 33/2018 (red. Modugno)

Oggetto

32

Reati e pene – Confisca c.d. allargata – Estensione al reato di ricettazione.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, va rilevato che resta estranea all’odierno scrutinio l’ulteriore censura formulata dalla parte privata costituita, la quale ha denunciato anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., conseguente all’asserito contrasto della norma in esame con l’art. 1, paragrafo 2, del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non è consentito alle parti ampliare – con la deduzione di ulteriori questioni e profili di costituzionalità – il *thema decidendum* del giudizio incidentale, che resta limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione (*ex plurimis*, sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015)”.

Sentenza n. 27/2018 (red. Amato)

Oggetto

Imposte e tasse – Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse – Soggettività passiva delle ricevitorie operanti per conto di *bookmakers* con sede all’estero e privi di concessione.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + inammissibilità della questione + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.1.1.

“Argomenti a sostegno della illegittimità del sistema di determinazione delle aliquote, di cui all’art. 4, sono contenuti nelle memorie depositate dalle parti private nei giudizi incidentali. A questo riguardo, va tuttavia richiamata la costante giurisprudenza costituzionale sul principio dell’autosufficienza dell’ordinanza di rinvio, che esclude la possibilità di ampliare il *thema decidendum* proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. L’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 251, n. 250, n. 35 e n. 29 del 2017; n. 214 e n. 96 del 2016)”.

Sentenza n. 24/2018 (red. de Pretis)

Oggetto

Ordinamento giudiziario – Trattamento economico dei magistrati – Consiglieri di Stato vincitori di concorso a magistrato di corte d’appello o di cassazione – Riallineamento stipendiale, mediante

riconoscimento di anzianità pari a quella maggiore effettiva di magistrato con pari qualifica che segue nel ruolo – Abrogazione retroattiva, con norma d’interpretazione autentica – Inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati in difformità.

Esito

Inammissibilità della costituzione + inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 5.

“Passando all’esame dell’ordinanza della quarta sezione del Consiglio di Stato, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione delle parti, in quanto avvenuta fuori termine. L’ordinanza di rimessione, la cui ultima notifica risale all’8 febbraio 2017, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 aprile 2017, sicché il termine di venti giorni per la costituzione in giudizio delle parti *ex art. 25* della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato ai sensi dell’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, scadeva il 9 maggio 2017, mentre i ricorrenti nel processo principale si sono costituiti in giudizio solo il 17 maggio 2017. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «il termine fissato dall’art. 3 delle norme integrative con riguardo alla costituzione delle parti del giudizio a quo ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l’inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza (ex plurimis, sentenze n. 236 e 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008)» (sentenza n. 219 del 2016)”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile la costituzione di G. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l’ordinanza indicata in epigrafe”.

Sentenza n. 17/2018 (red. Carosi)

Oggetto

Imposte e tasse – Modifiche al regime agevolativo dell’IMU agricola – Procedure concertative.

Esito

Non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“Deve inoltre essere dichiarata ammissibile la costituzione dei Comuni di Perugia, Narni, Regalbuto, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Modica, Sortino, Santa Venerina, Aci Sant’Antonio, Graniti, Catenanuova, Gaggi, Castoreale, Centuripe e della Regione autonoma Sardegna, parti costituite nei giudizi *a quibus*”.

Sentenza n. 14/2018 (red. Morelli)

Oggetto

34

Energia – Norme della Regione Puglia – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Polizza fideiussoria gravante sul soggetto autorizzato, escutibile in caso di mancata realizzazione dell'impianto.

Esito

Inammissibilità della questione + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 5.

“L'ulteriore questione prospettata dalla difesa della parte privata – sul presupposto che l'incameramento della cauzione in caso di mancata realizzazione dell'impianto (*ex* comma 4 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 31 del 2008) integri una «misura di compensazione in favore della Regione», vietata dall'art. 6 del d.lgs. n. 387 del 2003 – non è suscettibile di esame e resta, quindi, estranea al *thema decidendum*. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice *a quo*, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (da ultimo sentenze n. 250 e n. 29 del 2017)”.

Sentenza n. 12/2018 (red. Sciarra)

Oggetto

Previdenza – Dipendenti degli enti pubblici creditizi – Determinazione della quota a carico dell'INPS con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 2.

“Va preliminarmente rilevato che, nel proprio atto di costituzione in giudizio, il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino – Banca CRT spa ha dedotto la violazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, in particolare, dell'art. 14 della CEDU e del «Protocollo n. 12». Tali censure si traducono in questioni non sollevate dal giudice rimettente e sono, pertanto, inammissibili. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 96 del 2016; n. 231 e n. 83 del 2015)» (sentenza n. 29 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 250 del 2017)”.

Sentenza n. 10/2018 (red. Barbera)

Oggetto

Giustizia amministrativa – Elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – Cessazione anticipata di uno o più degli eletti – Introduzione del sistema delle elezioni suppletive – Conseguente abrogazione del sistema dello scorrimento della graduatoria.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 7.4.

“Infine, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono da considerarsi inammissibili le questioni e i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, volti dunque ad ampliare o modificare il contenuto dei provvedimenti di rimessione (*ex plurimis*, sentenza n. 236 del 2017). L’oggetto del giudizio rimesso a questa Corte resta, dunque, delimitato all’unico parametro costituzionale evocato dal rimettente: l’art. 76 Cost.”

Sentenza n. 6/2018 (red. Coraggio)

Oggetto

Impiego pubblico – Controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 – Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Esito

Inammissibilità delle questioni + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 4.

“In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione delle parti private M.C. P. e G. R. nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 107 del 2016. Essa, infatti, è intervenuta in data 9 novembre 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* (tra le molte, sentenze n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016), avvenuta, nel caso di specie, il 1° giugno 2016”.

Sentenza n. 4/2018 (red. Lattanzi)

Oggetto

Mafia e criminalità organizzata – Documentazione antimafia – Informazione antimafia interdittiva – Possibile adozione anche quando è richiesta una mera comunicazione antimafia – Estensione dell’efficacia.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa della parte privata, dirette ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nella ordinanza di rimessione – alla violazione del parametro dell’art. 41 Cost., ivi non contemplato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze» (*ex plurimis*, sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 e n. 83 del 2015)”.

Sentenza n. 275/2017 (red. Lattanzi)

Oggetto

Straniero e apolide – Respingimento differito con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore.

Esito

Inammissibilità dell’intervento + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“È intervenuta nel giudizio incidentale l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) e ha chiesto l’accoglimento delle questioni. L’intervento è inammissibile, perché l’ASGI non è parte del giudizio *a quo*, né è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che la legittimi a intervenire. L’ASGI non vanta infatti una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale (*ex plurimis*, ordinanza n. 227 del 2016)”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI)”.

Sentenza n. 253/2017 (red. Lattanzi)

Oggetto

Processo penale – Confisca di beni *ex art. 12–sexies* del d.l. n. 306 del 1992 disposta con la sentenza di primo grado – Legittimazione dei terzi estranei incisi nel diritto di proprietà a proporre appello avverso il solo capo contenente la statuizione di confisca.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“(…) va dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, diverse da quelle

sollevate dal giudice rimettente, proposte dalle parti del giudizio *a quo*, che si sono costituite nel processo incidentale (*ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanza n. 138 del 2017)”.

Sentenza n. 251/2017 (red. Amato)

Oggetto

Istruzione pubblica – Personale docente ed educativo delle scuole statali già assunto a tempo indeterminato – Esclusione dalla partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento dei docenti.

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale in via consequenziale + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“Deve essere, in primo luogo, rilevata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio *a quo*, volte ad estendere il *thema decidendum* – quale definito nell’ordinanza di rimessione – anche alla violazione dei parametri di cui agli artt. 34, terzo comma, 35, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost. Rispetto a tali profili di illegittimità, che il giudice *a quo* non ha fatto propri, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 35 e n. 29 del 2017; n. 214 e n. 96 del 2016; n. 231, n. 83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015)”.

Sentenza n. 250/2017 (red. Sciarra)

Oggetto

Previdenza – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici – Disposizioni di attuazione dei principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 (riconoscimento integrale per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo INPS e, in misura percentuale decrescente, per quelle comprese tra tre e sei volte il detto trattamento; esclusione per i trattamenti di importo superiore) – Disciplina relativa al periodo 2014–2018.

Esito

Inammissibilità degli interventi + non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3., 4.

“Deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità degli interventi spiegati, nel giudizio reg. ord. n. 124 del 2016, dal Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dall’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, per le ragioni esposte nell’ordinanza letta nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza. Devono inoltre essere dichiarati inammissibili

perché tardivi – in quanto effettuati con un atto depositato soltanto il 23 ottobre 2017, ben oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli atti introduttivi dei giudizi previsto dall’art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualità di «pensionato» (*ex plurimis*: sentenza n. 35 del 2017 e ordinanza letta all’udienza del 24 gennaio 2017, allegata a tale sentenza; sentenza n. 187 del 2016 e ordinanza letta all’udienza del 17 maggio 2016, allegata a tale sentenza). (...) alcune delle parti private costituite hanno dedotto la violazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nelle ordinanze di rimessione. Le suddette censure si traducono entrambe in questioni non sollevate dai giudici *a quibus* e sono, pertanto, inammissibili. Infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 96 del 2016; n. 231 e n. 83 del 2015)» (sentenza n. 29 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 214 del 2016)”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualità di «pensionato»”.

Ordinanza letta all’udienza del 24 ottobre 2017

Considerato

“(…) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (*ex plurimis*, tra le più recenti, sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all’udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a quest’ultima sentenza); (...) tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (*ex plurimis*: sentenza n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all’udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze n. 227 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all’udienza del 5 luglio 2016 e allegata all’ordinanza n. 206 del 2016); (...) il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale; (...) non è sufficiente la circostanza – prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti – che l’oggetto delle questioni sollevate rientra nell’ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, nell’ambito della tutela dell’«interesse collettivo [...] non [...] della generica rappresentanza degli interessi economici [...] dei pensionati INAIL ovvero INPS, ma altresì [...] della partecipazione ai pertinenti giudizi», atteso che tale prospettato interesse collettivo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS”.

Sentenza n. 236/2017 (red. Barbera)

Oggetto

Impiego pubblico – Personale dell’Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici – Modifica della disciplina dei compensi variabili, maturati in ragione dell’attività difensiva svolta in giudizio.

Esito

Inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 5.

“(…) va data continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo cui sono inammissibili le questioni ed i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, volti dunque ad ampliare o modificare il contenuto dei provvedimenti di rimessione (ex plurimis, sentenza n. 83 del 2015)”.

Sentenza n. 213/2017 (red. Morelli)

Oggetto

Previdenza – Assoggettamento dei trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati al contributo di solidarietà imposto per il triennio 2014–2017 ai pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 5.

“Le ulteriori questioni prospettate dalla difesa delle parti private (…) non sono suscettibili di esame. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (sentenza n. 327 del 2010, ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992)”.

Ordinanza n. 138/2017 (red. Morelli)

Oggetto

Energia – Rimodulazione delle tariffe incentivanti concordate, con il Gestore dei servizi elettrici spa, dai titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 200 kw.

Esito

Manifesta infondatezza delle questioni + manifesta inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato

“(…) deve escludersi che possa accogliersi la richiesta, avanzata dalla difesa della Meet One–SO sas di Zeng Junshu e C., di «riformulazione della questione di costituzionalità formulata dal giudice *a quo*», nel senso auspicato di estendere la censura di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. «anche al parametro interposto costituito dagli Accordi bilaterali di Protezione degli Investimenti stipulati tra lo Stato Italiano con [...] Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese». E ciò perché – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano eccepite ma non fatte proprie dal giudice *a quo*, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (sentenza n. 327 del 2010 e ordinanza n. 469 del 1992)”.

Sentenza n. 134/2017 (red. Criscuolo)

Oggetto

Enti locali – Distacco temporaneo dei propri dipendenti presso associazioni tassativamente indicate.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“(…) deve osservarsi che la costituzione della Lega delle autonomie locali (Legautonomie) è ammissibile, in quanto associazione intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo*”.

Sentenza n. 124/2017 (red. Sciarra)

Oggetto

Previdenza – Disciplina del cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche – Impiego pubblico – Disciplina del limite massimo alle retribuzioni.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 9.3.

“Dal *thema decidendum*, sottoposto al vaglio di questa Corte, esulano i profili di irragionevolezza della disciplina della rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati, denunciati dalle parti costituite nei giudizi di cui al reg. ord. nn. 172, 173, 174, 175, 177, 178 e 180 del 2016. Si tratta, invero, di aspetti ulteriori rispetto a quelli censurati nelle ordinanze di rimessione, che circoscrivono il *thema decidendum* devoluto all’esame di questa Corte, e peraltro estranei al tema controverso nei giudizi principali, che non riguarda la responsabilità civile dei giudici ricorrenti”.

Sentenza n. 108/2017 (red. Modugno)

Oggetto

Gioco – Autorizzazione all’apertura ed esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco – Divieto di rilascio in caso di ubicazione in prossimità di determinati luoghi “sensibili”.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.3.

“(…) il rilievo si rivela, peraltro, inconferente rispetto alla censura sottoposta all’esame della Corte. Esso non incide, infatti, sul versante della competenza ad adottare la norma impugnata – rispetto al quale resta fermo quanto in precedenza osservato – ma su quello del contenuto della regolamentazione concretamente adottata. Al legislatore pugliese si rimprovera, in sostanza – segnatamente dalle parti private – di aver emanato una norma eccedente lo scopo e idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito, ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito. Tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno *thema decidendum*, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza. La conclusione non è inficiata dall’ulteriore deduzione delle parti private, secondo la quale, vietando di fatto l’installazione di sale per il gioco lecito nella Regione, la norma denunciata finirebbe per incentivare il gioco illecito e i fenomeni criminosi ad esso collegati, in quanto impedirebbe di incanalare la fisiologica “domanda di gioco” della popolazione nei binari della legalità. Quello addotto – ove pure, in ipotesi, sussistente – rappresenterebbe, comunque sia, un effetto indiretto o riflesso della norma impugnata, non rilevante, alla luce della ricordata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’individuazione della materia nel cui ambito la norma stessa si colloca”.

Sentenza n. 104/2017 (red. Cartabia)

Oggetto

Università – Sistema di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario – Introduzione del criterio del costo standard unitario di formazione per studenti in corso – Individuazione, con decreto ministeriale, delle percentuali del Fondo da ripartire tra le università.

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale parziale + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“La memoria depositata dall’Università degli Studi di Macerata in prossimità dell’udienza è fuori termine e non può essere considerata. Essa è stata inviata il 1° marzo 2017 all’indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio della Corte diverso dalla Cancelleria, in un orario in cui quest’ultima era già chiusa al pubblico; mentre è stata depositata nella Cancelleria in copia cartacea solo il 2 marzo 2017. Secondo le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate con delibera del 7 ottobre 2008, ciascuna parte può depositare nella cancelleria della Corte una memoria illustrativa, «in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno

libero prima dell'udienza» (art. 10, comma 1), curando che le copie siano «scritte in carattere chiaro e leggibile» (art. 6, comma 2). Pertanto, nel termine predetto, può considerarsi rituale solo il deposito di memorie in formato cartaceo, correttamente stampate in un numero sufficiente di copie. Nel caso, tale deposito è avvenuto dopo lo spirare del termine».

Sentenza n. 87/2017 (red. Morelli)

Oggetto

Locazione di immobili urbani – Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto – Importo annuo del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione, dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone catastale – Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 4.

“È inammissibile la memoria depositata dalle parti private oltre il termine di cui all'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”.

Sentenza n. 86/2017 (red. Barbera)

Oggetto

Enti pubblici – Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) – Soppressione e trasferimento delle relative funzioni alla camera di commercio di Parma.

Esito

Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Estratto

Considerato, 2.

“(…) va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, Azienda speciale della Camera di commercio di Parma (parte nel giudizio *a quo*), avvenuta con atto pervenuto il 18 maggio 2015 (spedito il 12 maggio 2015), quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato come è previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, essendo tale termine, per costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (tra le più recenti, sentenze n. 219, n. 84 e n. 57 del 2016)”.

Sentenza n. 85/2017 (red. de Pretis)

Oggetto

Imposte e tasse – Norme della Regione Puglia – Tributo speciale per il conferimento in discarica dei

rifiuti solidi – Applicazione dell’aliquota massima agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti.

Esito

Inammissibilità dell’intervento + illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 2.

“(…) si rileva che nel giudizio costituzionale si sono costituiti, insieme ai Comuni ricorrenti e intervenuti nel processo principale, anche i Comuni di Alezio, Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e all’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio *a quo* al momento dell’ordinanza di rimessione (*ex plurimis*, sentenze n. 276 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2016, n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991). Gli anzidetti Comuni non erano parti del giudizio *a quo* al momento dell’ordinanza di rimessione, sicché non sono legittimati a partecipare al giudizio costituzionale. Si deve escludere, altresì, la loro legittimazione a intervenire nella qualità di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo*, in quanto, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i terzi titolari «(...) di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (*ex plurimis*, sentenze n. 243 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 19 ottobre 2016, n. 173 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 5 luglio 2016, n. 236 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015, n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e allegata ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014; ordinanze n. 227 del 2016, n. 240 del 2014 e n. 156 del 2013). Gli stessi Comuni non appaiono titolari di un interesse qualificato, nei sensi sopra specificati, ma di un mero interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettati, come ogni altro comune del territorio pugliese, alla norma regionale censurata. Ne consegue che il loro intervento in giudizio non è ammissibile”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dei Comuni di Alezio, Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano”.

Sentenza n. 69/2017 (red. Cartabia)

Oggetto

Amministrazione pubblica – Finanziamento delle attività dell’Autorità di regolazione dei trasporti – Contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati – Determinazione annuale da parte della stessa Autorità, in misura non superiore all’uno per mille dei fatturati, con atto sottoposto ad approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Esito

Non fondatezza delle questioni, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Estratto

Considerato, 2., 3.

“(…) deve essere confermata l’inammissibilità dell’intervento di Ignazio Messina & C. spa e di Costa Crociere spa, per le ragioni illustrate nell’ordinanza letta all’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 e allegata alla presente sentenza. (...) Non può essere esaminata nel merito la questione che lamenta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione «ai rilevanti principi comunitari», cui ha fatto riferimento la difesa di Venezia Terminal Passeggeri spa, la quale a tal proposito ha anche richiesto un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. L’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri fissati nell’ordinanza di rimessione e non possono essere prese in considerazione ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti (ex plurimis, sentenze n. 215 e n. 203 del 2016), per giunta, nel caso, in termini oltremodo generici”.

Ordinanza letta all’udienza del 22 febbraio 2017

Considerato

“(…) secondo gli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è di norma circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale); (...) l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (...) nel caso odierno, le società aspiranti intervenienti non sono parte del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio; (...) non incide sulla posizione dei terzi aspiranti intervenienti il fatto che il giudizio di cui sono parti sia stato sospeso in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale scaturita da altro giudizio, perché altrimenti sarebbe eluso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze allegata alle sentenze n. 35 e n. 16 del 2017, nonché alle sentenze n. 214 e n. 173 del 2016); (...) comunque, secondo l’art. 4, comma 4, delle richiamate norme integrative, l’atto di intervento deve essere depositato «non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio», avvenuta, nel caso, nella Gazzetta Ufficiale n. 8, prima serie speciale, del 24 febbraio 2016; (...) il termine predetto ha natura perentoria (ex plurimis, ordinanza allegata alla sentenza n. 187 del 2016); (...) le due società hanno depositato atto di intervento il 24 maggio 2016, ben oltre il previsto termine perentorio, decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza introduttiva del presente giudizio”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento di Ignazio Messina & C. spa e Costa Crociere spa”.

Sentenza n. 56/2017 (red. de Pretis)

Oggetto

Elezioni regionali – Ineleggibilità derivante da rapporto di pubblico impiego – Collocamento in aspettativa per motivi elettorali – Decorrenza dell’efficacia.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“(…) Il consigliere regionale dichiarato decaduto e appellante nel processo principale si è costituito nel giudizio costituzionale con atto depositato il 31 gennaio 2017, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 14 del 6 aprile 2016, fissato dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tale termine ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l’inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza (*ex plurimis*, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016, n. 236 e 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008). La costituzione è dunque inammissibile”.

Sentenza n. 35/2017 (red. Zanon)

Oggetto

Elezioni – Elezione della Camera dei deputati – Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 – Attribuzione del premio di maggioranza e relativi criteri.

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale parziale + inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2., 4.

“Deve essere, inoltre, confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, che ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi spiegati da soggetti diversi dalle parti dei giudizi principali. (...) Le parti costituite nei giudizi instaurati dai Tribunali ordinari di Messina, Perugia, Trieste e Genova, con motivazioni sostanzialmente coincidenti, sollecitano questa Corte a sollevare di fronte a se stessa questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 52 del 2015, «con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)», poiché essa sarebbe stata approvata, prima al Senato e poi alla Camera, «in palese violazione dell’art. 72, commi 1 e 4, Cost. e dell’art. 3 del protocollo CEDU (per come richiamato dall’art. 117, comma 1, Cost.)». (...) Essa è, tuttavia, inammissibile. Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione, ricomprendendo profili ulteriori indicati dalle parti. Questi ultimi non possono concorrere ad ampliare il *thema decidendum* proposto dinnanzi a questa Corte, ma ne debbono restare esclusi, sia che essi siano diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall’ordinanza di rimessione, sia che – come è avvenuto in questi casi – essi abbiano formato oggetto dell’eccezione proposta dalle parti stesse nel giudizio principale, senza essere stati poi fatti propri dal giudice nell’ordinanza stessa (tra le tante, sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999). Ben vero che, nel caso di specie, le parti – anziché proporre direttamente l’estensione del *thema decidendum* – chiedono che la Corte costituzionale sollevi di fronte a sé la questione: ma l’obiettivo perseguito è il medesimo, ossia l’estensione del giudizio di legittimità costituzionale a profili diversi da quelli individuati dai giudici rimettenti. Una pronuncia d’inammissibilità s’impone, inoltre, in ragione della circostanza, già ricordata, che nei giudizi principali le relative eccezioni hanno formato oggetto di pronunce di manifesta infondatezza. E la sollecitazione affinché questa Corte decida di sollevare di fronte a sé questioni già ritenute manifestamente infondate finisce per configurarsi, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici *a quibus*”.

Ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017

Considerato

“(…) l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016); (...) l'intervento, in termini, dello stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova, è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons; (...) questa Corte ha già espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e ordinanza n. 227 del 2016); (...) è inammissibile anche l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte; (...) nei giudizi promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte; (...) infatti, la giurisprudenza costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura (ex multis, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016); (...) non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013)”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale”.

Sentenza n. 29/2017 (red. Amato)

Oggetto

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto – Rideterminazione del canone per la realizzazione e la gestione, anche per i rapporti concessori in corso.

Esito

Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

Estratto

Considerato, 3., 4.

“(…) va confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento dell’UCINA – Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche – Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo Confindustria e Assomarinas – Associazione italiana porti turistici. (...) Va, inoltre, rilevata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa (...) Tali censure sono inammissibili, in quanto volte ad estendere il *thema decidendum*, quale definito nelle ordinanze di rimessione. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 96 del 2016; n. 231 e n. 83 del 2015)”.

Ordinanza letta all’udienza del 10 gennaio 2017

Considerato

“(…) le associazioni sopra indicate non rivestono la qualità di parti del giudizio principale; (...) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegata alla sentenza n. 134 del 2013 e all’ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (...) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010); (...) pertanto, sulla posizione soggettiva della parte interveniente l’eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo; (...) il presente giudizio (...) non sarebbe destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti; (...) pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte””.

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile l’intervento dell’Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche – Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo – Confindustria e Assomarinas – Associazione italiana porti turistici”.

Sentenza n. 16/2017 (red. Morelli)

Oggetto

Energia – Tariffe incentivanti per l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici – Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti – Rimodulazione, secondo opzioni prefissate, per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“(…) va confermata l’inammissibilità dell’intervento *ad adiuvandum* della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) nel giudizio n. 37 del 2016, per le motivazioni di cui all’allegata ordinanza resa in udienza”.

Ordinanza letta all’udienza del 7 dicembre 2016

Considerato

“(…) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegare alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); (...) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (...) l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; (...) dunque – essendo l’ANIE titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo di «tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dell’industria del settore delle energie rinnovabili e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo» – il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile; (...) non rileva, in contrario, che la Federazione suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo TAR Lazio un ricorso analogo a quello proposto dalle società, imprese e associazioni ricorrenti nel giudizio principale che ne occupa, poiché quello cui l’ANIE fa riferimento è giudizio diverso da quello a quo, le cui parti soltanto sono legittimate, per quanto detto, a costituirsi nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale”.

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile l’intervento della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE)”.

Sentenza n. 286/2016 (red. Amato)

Oggetto

Stato civile – Attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà di entrambi i genitori.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + illegittimità costituzionali in via consequenziale.

Estratto

Considerato, 2.

“(...) va confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento dell’associazione Rete per la Parità”.

Ordinanza letta all’udienza dell’8 novembre 2016

Considerato

“(...) l’Associazione Rete per la Parità non riveste la qualità di parte del giudizio principale; (...) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegata alla sentenza n. 134 del 2013 e all’ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (...) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016; n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015; n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014; n. 293 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010; ordinanze n. 240 del 2014; n. 156 del 2013; n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2012); (...) pertanto, sulla posizione soggettiva della parte interveniente l’eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo; (...) il presente giudizio – (...) – non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dell’Associazione interveniente, effetti immediati, neppure indiretti; (...) pertanto, essa non riveste la posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Associazione Rete per la Parità”.

Sentenza n. 285/2016 (red. Prosperetti)

Oggetto

Animali – Norme della Regione Puglia – Gestione di concessioni di canili e gattili comunali.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Ordinanza letta all’udienza del 18 ottobre 2016

Considerato

“(...) ai sensi dell’art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»; (...) la predetta ordinanza n. 95 del 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, del 27 maggio 2015; (...) benché detto termine abbia natura perentoria (ex multis, sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006), si riscontrano ragioni che giustificano il mancato rispetto del termine medesimo, in relazione alla dedotta irregolarità della notifica; (...) pertanto, deve essere dichiarata ammissibile la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo”.

Dispositivo

“(…) dichiara ammissibile la costituzione in giudizio di Mapia srl”.

Sentenza n. 276/2016 (red. de Pretis)

Oggetto

Elezioni – Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 – Cariche elettive regionali – Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati – Applicabilità non subordinata all’irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione.

Esito

Inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 3., 3.1.

“In via preliminare, va ribadito quanto stabilito nell’ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata al presente provvedimento, sull’inammissibilità della costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A.L.: tali soggetti non sono legittimati a partecipare al giudizio costituzionale quali parti del giudizio *a quo* davanti al Tribunale ordinario di Napoli, poiché il loro intervento in esso è stato dichiarato inammissibile con la stessa ordinanza di rimessione. (...) occorre osservare che nel giudizio promosso dalla Corte d’appello di Bari la parte privata si è soffermata su tre ulteriori profili di possibile incostituzionalità, non presenti nell’ordinanza di rimessione. (...) Tali questioni sono inammissibili, in quanto non sollevate dai giudici rimettenti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti dell’ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (*ex plurimis*, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 e n. 56 del 2009, n. 86 del 2008)”.

Ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2016

Rilevato

“(…) nel giudizio promosso dal Tribunale di Napoli, prima sezione civile, con ordinanza del 22 luglio 2015 (reg. ord. n. 323 del 2015), si sono costituiti come parti del giudizio *a quo*, tra gli altri, il Movimento difesa del cittadino, A. L. e G. G. (con atto depositato il 19 gennaio 2016); (...) questi soggetti sono intervenuti nel giudizio principale, prima della pronuncia dell’ordinanza di rimessione; (...) con riferimento al Movimento difesa del cittadino e ad A. L., il Tribunale ha dichiarato l’intervento inammissibile; (...) in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione (*ex multis*, sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegare alle sentenze n. 236 e n. 24 del 2015); (...) il Movimento difesa del cittadino e A. L., pertanto, non sono legittimati a partecipare al giudizio costituzionale quali parti del giudizio *a quo*, poiché il loro intervento in esso è stato dichiarato inammissibile con la stessa ordinanza di rimessione; (...) l’atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. va, dunque, dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile l’atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A.L. nel presente giudizio di costituzionalità”.

Sentenza n. 268/2016 (red. Cartabia)

Oggetto

Militari – Sanzioni disciplinari – Cessazione dal servizio per perdita del grado – Applicazione automatica in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta con sentenza di condanna penale definitiva.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 4

“Sempre in via preliminare, deve osservarsi, che la costituzione della parte privata D.M. è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di parte nel giudizio *a quo*”.

Sentenza n. 248/2016 (red. de Pretis)

Oggetto

Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Subingresso della Regione nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola e i loro dipendenti senza forme di selezione concorsuale.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, occorre dichiarare l’inammissibilità della costituzione della signora A.G. per tardività, in quanto l’atto di costituzione è stato depositato il 4 novembre 2016, mentre il termine per la costituzione delle parti del giudizio a quo scadeva il 21 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (delibera 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale)”.

Sentenza n. 243/2016 (red. Amato)

Oggetto

Elezioni regionali – Norme della Regione Calabria – Poteri del Consiglio regionale in regime di *prorogatio* – Modifica delle norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 2.

“Preliminarmente, va confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana”.

Ordinanza letta all’udienza del 19 ottobre 2016

Considerato

“(…) Angelo Sandri e Gianfranco Melillo non rivestono la qualità di parti del giudizio principale; (…) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegata alla sentenza n. 134 del 2013 e all’ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (…) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010); (…) pertanto, sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti l’eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo; (…) il presente giudizio, che ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lett. a) della legge Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dei predetti intervenienti, effetti immediati e neppure indiretti, tenendo anche conto che il partito da essi rappresentato non ha concorso all’assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese; (…) pertanto, essi non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana”.

Sentenza n. 240/2016 (red. Carosi)

Oggetto

Militari – Benefici combattentistici per campagne di guerra – Estensione al personale in servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento.

Esito

Inammissibilità della questione + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 5.

“Come disposto con ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2016 l’intervento dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) è ammissibile sebbene lo stesso non fosse parte nei giudizi pendenti davanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia. L’INPS difatti, pur non essendo parte del giudizio

principale, è portatore di un interesse qualificato, direttamente collegato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale in quanto ente preposto all'erogazione delle prestazioni reclamate dai ricorrenti (sentenza n. 244 del 2014 ed allegata ordinanza emessa all'udienza del 7 ottobre 2014)".

Ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2016

Considerato

“(...) il suddetto Istituto non è parte dei giudizi principali; (...) per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, ordinanze nn. 318, 134 e 116 del 2013); (...) nel caso specifico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è portatore di un siffatto interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall'esito del processo principale, in quanto i ricorsi sono stati proposti anche al fine del riconoscimento del diritto alla c.d. "supervalutazione" dei servizi resi per conto dell'ONU in zona d'intervento, con riflessi quindi sia sul trattamento pensionistico, sia sull'indennità di buonuscita, prestazioni entrambe gestite ed erogate dall'INPS”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* ammissibile l'intervento dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Ordinanza n. 227/2016 (red. de Pretis)

Oggetto

Giurisdizione tributaria – Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria.

Esito

Inammissibilità dell'intervento + manifesta inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato

“(...) preliminarmente, va esaminata l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio costituzionale dell'Associazione Magistrati Tributari, la quale non è parte del giudizio *a quo*; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (*ex plurimis*, sentenze n. 173 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016, n. 236 del 2015 e allegata ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015, n. 70 del 2015 e n. 223 del 2012); (...) questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (*ex plurimis*, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e allegata ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2015, n. 37 del 2015 e allegata ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e allegata ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; ordinanze n. 140 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012); (...) alla luce di questi principi, l'Associazione Magistrati Tributari non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, poiché essa non vanta una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale; (...) non è sufficiente sostenere, in senso contrario, che l'oggetto delle questioni sollevate rientra nell'ambito degli scopi statutari perseguiti dall'interveniente, e in particolare nell'ambito della tutela dell'indipendenza dei

giudici tributari, in quanto l'interesse collettivo prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte dalle parti nel giudizio *a quo*; (...) pertanto l'intervento dell'Associazione Magistrati Tributari deve essere dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Magistrati Tributari”.

Sentenza n. 219/2016 (red. Amato)

Oggetto

Bilancio e contabilità pubblica – Oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato – Rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili.

Esito

Inammissibilità della questione + non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'atto di costituzione del Comune di San Ferdinando di Puglia. Tale costituzione risulta avvenuta il 21 luglio 2016 e quindi oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 15 del 13 aprile 2016, fissato dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il Comune deduce, peraltro, la tempestività della propria costituzione in giudizio, ritenendo, in primo luogo, la natura non perentoria del termine per la costituzione delle parti del giudizio a quo. Tale assunto non è fondato. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine fissato dall'art. 3 delle norme integrative con riguardo alla costituzione delle parti del giudizio a quo ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza (ex plurimis, sentenze n. 236 e 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008). In secondo luogo, a sostegno della ritualità della propria costituzione in giudizio, il Comune ha eccepito l'invalidità della notifica dell'ordinanza di rimessione, poiché avvenuta mediante posta elettronica certificata. Anche tale assunto non è fondato. La notifica in esame è regolarmente avvenuta nelle forme previste dall'art. 149-bis del codice di procedura civile. Tale disposizione è applicabile al giudizio dinanzi a questa Corte in forza del rinvio contenuto nell'art. 39 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), a sua volta richiamato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)”.

Sentenza n. 215/2016 (red. Barbera)

Oggetto

Giurisdizioni speciali – Ordini delle professioni sanitarie – Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – Componenti di derivazione ministeriale.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Estratto

Considerato, 6., 6.1.

“Le questioni preliminari rilevate dalla difesa della parte privata costituita in giudizio sono inammissibili; quelle dedotte dall’Avvocatura nell’interesse della Presidenza del Consiglio non sono fondate. (...) Quanto al portato del *petitum* fatto oggetto delle due questioni e limitato, dalla Corte rimettente, al solo disposto dell’art. 17 del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 nei termini sopra rassegnati, non può che evidenziarsi l’inammissibilità della sollecitazione, rivolta a questa Corte dalla difesa della parte privata, tesa ad estenderne il perimetro valutativo oltre il confine dei temi di giudizio delineati dalle due questioni in disamina. Al fine è sufficiente richiamarsi alla costante giurisprudenza della Corte in forza della quale l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale deve ritenersi limitato alle norme e ai parametri fissati nell’ordinanza di rimessione, mentre non possono essere prese in considerazione ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, vuoi che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, da ultimo, le sentenze n. 83 del 2015; n. 94 del 2013; n. 283 e n. 42 del 2011)”.

Sentenza n. 214/2016 (red. Sciarra)

Oggetto

Impiego pubblico – Personale del comparto ministeri – Istituzione, attraverso la contrattazione collettiva, di un’apposita area separata della vicedirigenza nella quale ricomprendere il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, con cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento – Abrogazione, a distanza di anni, della normativa.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2., 3.4.

“In via preliminare, deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità degli interventi spiegati da duecentosettantatré «dipendenti dello Stato» che affermano di essere «inquadri da oltre cinque anni come funzionari» di vari Ministeri e «quindi pubblici dipendenti di Area III (*ex* qualifica C2 e superiori) destinatari della normativa a suo tempo prevista dall’art. 17/*bis* del D.lgs. 165/2001» e dalla Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego), per le ragioni esposte nell’ordinanza letta nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza. (...) Deve invece essere rilevata, d’ufficio, l’inammissibilità delle deduzioni svolte dai costituiti dipendenti del Ministero della giustizia ricorrenti nel giudizio *a quo* dirette ad estendere il *thema decidendum* – quale definito nell’ordinanza di rimessione – anche alla violazione del parametro di cui all’art. 104, primo comma, Cost. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenza n. 83 del 2015)» (sentenza n. 231 del 2015; nello stesso senso, tra le più recenti, oltre alla citata sentenza

quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia di questa Corte, distinguendosi dalla posizione di soggetti genericamente coinvolti, a qualsiasi titolo o ragione, nelle diverse vicende relative alle disposizioni oggetto di censura; (...) nel caso di specie, le predette associazioni sono portatrici di un interesse solo generico al rigetto della prospettata questione”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibili gli interventi spiegati dall’Associazione difensori d’ufficio e dall’Unione delle Camere penali italiane”.

Sentenza n. 203/2016 (red. de Pretis)

Oggetto

Misure di contenimento dei costi della spesa sanitaria – Contratti e accordi vigenti nell’esercizio 2012 per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera – Riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

Esito

Inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“Al fine di delimitare l’oggetto del giudizio di costituzionalità, va esaminata *in limine* l’ammissibilità di alcune deduzioni svolte dalle parti private costitutesi nel giudizio costituzionale, le quali tendono ad ampliare il *thema decidendum*. (...) Tutte le censure indicate si traducono in questioni non sollevate dal rimettente e in quanto tali inammissibili. In relazione al *thema decidendum*, l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009, n. 86 del 2008)”.

Ordinanza n. 195/2016 (red. Coraggio)

Oggetto

Impiego pubblico – Conservatori di musica – Attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, per il soddisfacimento di esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla riforma dei conservatori di musica, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.

Esito

Inammissibilità dell’intervento + restituzione degli atti.

Estratto

Considerato

“(…) deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo l’intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA–UNAM CGU, non parte nel giudizio *a quo* e priva di un interesse qualificato”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA–UNAM CGU”.

Ordinanza n. 194/2016 (red. Coraggio)

Oggetto

Impiego pubblico – Personale scolastico docente – Copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre mediante il conferimento di supplenze almeno annuali.

Esito

Restituzione degli atti.

Estratto

Considerato

“(…) con ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016 è stato dichiarato tardivo l’intervento del CODACONS e dell’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, non parti nei giudizi *a quibus* e che risultano privi di un interesse qualificato”.

Ordinanza letta all’udienza del 17 maggio 2016

Considerato

“(…) ai sensi dell’art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»; (...) con riguardo agli interventi, l’art. 4, comma 4, delle richiamate norme integrative prevede analogo termine stabilendo che l’atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio»; (...) le ordinanze nn. 32 e 34 del 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 13, prima serie speciale, del 19 marzo 2014; (...) detti termini, che hanno natura perentoria (ex multis, sentenza n. 190 del 2006), si erano, peraltro, già consumati al momento della sospensione del giudizio disposta con l’ordinanza di questa Corte n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 71 del 2015, n. 216 del 2014 e n. 231 del 2013), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (...) il CODACONS e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola (...) non risultano essere parti dei giudizi principali nel corso dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle ordinanze iscritte ai nn. (...) 32 e 34 del reg. ord. 2014, né le stesse sono

titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti in giudizio; (...) pertanto, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni in giudizio (...) del CODACONS e dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, (...) con riguardo a soggetti non parti nei giudizi *a quibus* e che risultano privi di un interesse qualificato, nei termini sopra esposti”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibili gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza–CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, del CODACONS, dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA–UNAMS”.

Sentenza n. 187/2016 (red. Coraggio)

Oggetto

Istruzione pubblica – Personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario – Copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – Conferimento di supplenze o incarichi annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo.

Esito

Illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 7.

“In via preliminare, va ricordato che, con ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016, che si allega, sono state dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni in giudizio di C.D. e Z.G., parti nei giudizi *a quibus*. Con la medesima ordinanza, sono stati dichiarati tardivi anche gli interventi della Federazione Lavoratori della Conoscenza–CGIL e della Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, del CODACONS e dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e della Federazione GILDA–UNAMS, comunque non parti nei giudizi *a quibus* e che risultano privi di un interesse qualificato”.

Ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016

Considerato

“(...) ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»; (...) con riguardo agli interventi, l'art. 4, comma 4, delle richiamate norme integrative prevede analogo termine stabilendo che l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio»; (...) le predette ordinanze nn. 143 e 144 del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33, prima serie speciale, del 22 agosto 2012, le ordinanze nn. 248 e 249 del 2012 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 44, prima serie speciale, del 7 novembre 2012; (...) detti termini, che hanno natura perentoria (*ex multis*, sentenza n. 190 del 2006), si erano, peraltro, già consumati al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di questa Corte n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; (...) secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 71 del 2015, n. 216 del 2014 e n. 231 del 2013), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (...) la Federazione lavoratori della conoscenza–CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, nonché il CODACONS e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e la Federazione GILDA–UNAMS non risultano essere parti dei giudizi principali nel corso dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle ordinanze iscritte ai nn. 143, 144, 248 e 249 del reg. ord. 2012 (...), né le stesse sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti in giudizio; (...) nel procedimento instauratosi dinanzi alla Corte di giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale, a norma degli artt. 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, «possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte» «le parti nel procedimento principale», che sono «quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali»; (...) la Federazione lavoratori della conoscenza–CGIL e la Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, nonché la Federazione GILDA–UNAMS, come esposto negli atti di intervento depositati nei presenti giudizi incidentali, hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte di giustizia in quanto parti nella causa C–62/13 (come si rileva, peraltro, dalla intestazione della sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C–22/13, da C–61/13 a C–63/13 e C–418/13), che non è relativa ad alcuno dei giudizi principali degli odierni giudizi incidentali di legittimità costituzionale; (...) pertanto, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari Gemma, parti nei giudizi *a quibus*, nonché, anche in quanto tardivi, gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza–CGIL e della Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, del CODACONS e dell’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, e della Federazione GILDA–UNAMS, con riguardo a soggetti non parti nei giudizi *a quibus* e che risultano privi di un interesse qualificato, nei termini sopra esposti”.

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* inammissibili le costituzioni in giudizio di Cittadino Donatella e Zangari Gemma; 2) *dichiara* inammissibili gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza–CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro–CGIL, del CODACONS, dell’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA–UNAMS”.

Sentenza n. 173/2016 (red. Morelli)

Oggetto

Previdenza – Contributo di solidarietà a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS, per il triennio 2014–2016 – Limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici.

Esito

Non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“(…) va confermata l’ordinanza dibattimentale, che resta allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili la costituzione tardiva di parti nel giudizio relativo alla ordinanza

di rimessione n. 163 del 2015 e l'intervento "adesivo" di altri soggetti nel giudizio relativo all'ordinanza n. 109 del 2015".

Ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016

Considerato

“(...) la costituzione delle parti nel giudizio iscritto al r.o. n. 163 del 2015 e l'intervento del Petrocelli nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015 sono inammissibili in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine per la costituzione e per l'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenze n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014); (...) gli altri intervenienti nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015 non sono parti del giudizio *a quo*, bensì ricorrenti in giudizi pensionistici dinanzi a sezioni giurisdizionali della Corte dei conti diverse da quella rimettente; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sentenze n. 216 del 2014 e n. 70 del 2015), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (...) la circostanza che gli istanti siano parti in giudizi pensionistici nei quali trovano applicazione le stesse norme denunciate dalla Corte rimettente e che questi ultimi siano stati sospesi in attesa della definizione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento, essendo i rapporti sostanziali dedotti in causa dagli istanti comunque differenti da quelli oggetto del procedimento da cui è scaturito il giudizio costituzionale di cui al r.o. n. 109 del 2015; (...) peraltro, l'ammissibilità di interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice *a quo* (per tutte, sentenza n. 71 del 2015 e ordinanza n. 32 del 2013); (...) pertanto, la costituzione e gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità costituzionale sopra indicati devono essere dichiarati inammissibili”.

Dispositivo

“(...) 1) *dichiara* inammissibile la costituzione in giudizio di Sergio Matteini Chiari ed altri 15 nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al r.o. 163 del 2015;
2) *dichiara* inammissibile l'intervento di Furio Pasqualucci ed altri 32, nonché di Vincenzo Petrocelli nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al r.o. 109 del 2015”.

Ordinanza n. 169/2016 (red. Carosi)

Oggetto

Imposte e tasse – Imposta municipale propria (IMU) – Istituzione e disciplina.

Esito

Manifesta inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato

“(...) in entrambi i giudizi è intervenuta la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), non costituita nei giudizi *a quibus*; (...) sempre in via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da Confedilizia, che non è parte nei giudizi *a quibus*; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenza n. 221 del 2015), sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al

rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (...) la Confedilizia non è parte nei giudizi principali né risulta essere titolare di un siffatto interesse qualificato, atteso che quest'ultimo è suscettibile di essere inciso solo in maniera mediata e riflessa dalla pronuncia di questa Corte sulla normativa di istituzione e di disciplina dell'IMU; (...) conseguentemente gli interventi spiegati devono essere dichiarati inammissibili”.

Sentenza n. 126/2016 (red. Coraggio)

Oggetto

Processo penale – Reato di danno ambientale – Costituzione di parte civile per il risarcimento – Legittimazione attribuita al Ministero dell'ambiente e non anche, in via concorrente o sostitutiva, alla Regione e agli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 1.

“In via preliminare, va osservato che R.P. ed altri e M.F., nonché i Comuni di Ballao ed Escalaplano e la Regione autonoma Sardegna, che sono intervenuti nel presente giudizio incidentale, sono parti, in quanto, i primi, imputati e gli enti locali, parti civili (*iure proprio*), nel giudizio *a quo*. Pertanto gli interventi sono ammissibili”.

Ordinanza n. 115/2016 (red. Zanon)

Oggetto

Regioni a statuto speciale e Province autonome – Norme della Provincia di Trento – Organi rappresentativi delle comunità – Elezione, in larga parte, a suffragio universale e diretto.

Esito

Restituzione degli atti.

Estratto

Considerato

“(…) con ordinanza dibattimentale adottata nel corso dell'udienza pubblica, allegata al presente provvedimento, è stato dichiarato ammissibile l'intervento del Comun general de Fascia”.

Ordinanza letta all'udienza del 19 aprile 2016

“(…) per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale o provinciale, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della Giunta provinciale) le sole parti del giudizio principale (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 236, n. 210, n. 71, n. 70, n. 37, n. 35 e n. 34 del 2015); (...) l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze n. 200 del 2015 e n. 318 del 2013, sentenza n. 38 del 2009, sentenza

n. 128 del 2008, ordinanza n. 389 del 2004); (...) il giudice rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale anche sull'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo del territorio dell'autonomia del Trentino), il quale istituisce il *Comun general de Fascia*, dettando per esso, tra l'altro, una disciplina parzialmente differente rispetto a quella prevista per le altre Comunità di Valle; (...) il *Comun general de Fascia* è, dunque, titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, all'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato, in ragione degli effetti che la pronuncia di questa Corte può determinare sulla sua stessa esistenza”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* ammissibile l'intervento spiegato dal *Comun general de Fascia*”.

Sentenza n. 102/2016 (red. Lattanzi e Cartabia)

Oggetto

Intermediazione finanziaria – Manipolazione del mercato – Abuso di informazioni privilegiate – Trattamento sanzionatorio – Punizione delle relative condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3., 5.

“Nel procedimento di cui al registro ordinanze n. 38 del 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 14 aprile 2015 e si sono costituite la parte privata C.C.R., con atto depositato il 14 aprile 2015, e la CONSOB con atto depositato il 13 aprile 2015. Nel procedimento di cui al registro ordinanze n. 52 del 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 5 maggio 2015 e si sono costituiti la CONSOB con atto depositato il 5 maggio 2015, R.S. e le società *Garlsson srl* in liquidazione e *Magiste International sa* con atto depositato, fuori termine, il 16 febbraio 2016. (...) In via preliminare deve confermarsi l'inammissibilità della costituzione di R.S. e delle società *Garlsson srl*, in liquidazione, e *Magiste International sa*, poiché intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: infatti, l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 aprile 2015 e le parti di cui sopra si sono costituite ben oltre venti giorni dopo, il 16 febbraio 2016. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine per la costituzione e l'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenze n. 220 e n. 128 del 2014, n. 303 del 2010) e il suo mancato rispetto determina, per ciò, l'inammissibilità della costituzione. Viceversa deve confermarsi l'ammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e delle altre parti private. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 10 del 2015, n. 162 del 2014, n. 237 del 2013, n. 272 del 2012, n. 304, n. 293, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012), ai sensi degli artt. 3 e 4 delle citate norme integrative sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale: nel caso di specie, tutte le parti private costituite sono anche parti nei giudizi a quibus e, dunque, non ci sono ragioni per dubitare della ammissibilità del loro intervento”.

Ordinanza n. 100/2016 (red. Zanon)

Oggetto

Espropriazione per pubblica utilità – Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità – Disciplina – Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo.

Esito

Manifesta inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato

“(…) in via preliminare, e conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte (sentenza n. 71 del 2015, nonché, da ultimo, sentenze n. 2 del 2016, n. 236, n. 221 e n. 210 del 2015), va dichiarato inammissibile l’intervento di SEP – Società Edilizia Pineto spa, che ha del resto esposto di non essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio avente ad oggetto una diversa procedura espropriativa asseritamente illegittima, in cui pure potrebbe trovare applicazione l’art. 42–bis del T.U. sulle espropriazioni”.

Sentenza n. 96/2016 (red. Sciarra)

Oggetto

Impiego pubblico – Progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 – Produzione di effetti, per i predetti anni, esclusivamente giuridici.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, sono da considerare inammissibili le deduzioni svolte dalle parti private costituite dirette a estendere il *thema decidendum* – quale definito nell’ordinanza di rimessione – anche alla disposizione dell’art. 1 del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), nonché alla violazione dell’art. 2 Cost. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 231 e n. 83 del 2015)”.

Sentenza n. 84/2016 (red. Morelli)

Oggetto

Procreazione medicalmente assistita – Divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo – Divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2016

Considerato

“(…) la costituzione, in questo giudizio, dei due ricorrenti nel processo principale è palesemente tardiva e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini; (...) infatti, per un verso, la permanenza all'estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla (non imprevedibile) pubblicazione in G.U. dell'ordinanza del Tribunale di Firenze, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all'uopo incaricato, o comunque a mezzo degli strumenti informatici che consentono la consultazione, da qualunque luogo – mediante l'utilizzo della rete Internet – della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, per altro verso, anche la procura per questo giudizio ben avrebbe potuto essere preventivamente richiesta ed ottenuta dal difensore, in prospettiva del suo viaggio all'estero, nel periodo (di oltre sei mesi) intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; (...) pertanto, il riferito atto di costituzione è inammissibile, siccome tardivo; (...) a sua volta, inammissibile è anche l'atto di intervento dell'Associazione «Vox – Osservatorio sui Diritti», atteso che questa non è parte nel giudizio *a quo* (vedi, per tutte, l'ordinanza allegata alla sentenza n. 170 del 2014, ed ivi ampi richiami di precedenti conformi), né è titolare di un interesse propriamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso (*ex plurimis*, ordinanze allegate alle sentenze n. 244 del 2014, n. 120 del 2014 e n. 38 del 2009), essendo viceversa, detta Associazione, portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo *a quo*; (...) non può, di conseguenza, formare oggetto di esame la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dai soggetti di cui sopra”.

Dispositivo

“(…) dichiara l'inammissibilità della costituzione, in questo giudizio, delle parti ricorrenti nel processo *a quo*, in quanto tardiva, nonché dell'intervento della Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e di conseguenza, della congiunta «richiesta di istruttoria» formulata nell'interesse di dette parti”.

Sentenza n. 76/2016 (red. Zanon)

Oggetto

Adozione – Matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, privo di effetti in Italia – Adozione all'estero del figlio di uno dei coniugi da parte dell'altro – Riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento dell’associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. Tale associazione chiede che il suo intervento sia dichiarato ammissibile, in quanto la difesa e l’affermazione dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, anche con riguardo a giudizi celebrati innanzi alle Corti nazionali e sovranazionali, costituisce uno specifico obiettivo statutario dell’associazione. Non può che essere ribadito, tuttavia, il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale non possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale i soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, da ultimo, in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, sentenze n. 221, n. 178 e n. 37 del 2015, n. 162 del 2014; ordinanze n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012). Nel caso in esame, appare evidente come la posizione giuridica di tale associazione non risulti suscettibile di essere pregiudicata in alcun modo dall’esito del giudizio di costituzionalità, in quanto il rapporto sostanziale dedotto in causa concerne solo profili attinenti alla posizione dei soggetti privati parti del giudizio *a quo*”.

Sentenza n. 57/2016 (red. Lattanzi)

Oggetto

Reati e pene – Sostituzione della pena dell’ergastolo, inflitta all’esito di un giudizio abbreviato, con quella della reclusione di trenta anni – Fattispecie relativa a richiesta di giudizio abbreviato formulata nella vigenza del d.l. n. 341 del 2000.

Esito

Inammissibilità della costituzione + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della parte privata, che è avvenuta oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato come è previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, essendo tale termine, per costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (*ex plurimis*, sentenza n. 355 del 2010)”.

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della parte privata”.

Sentenza n. 2/2016 (red. Grossi)

Oggetto

Assistenza – Norme della Provincia di Trento – Prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio – Compartecipazione alla spesa della persona disabile – Commisurazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza anziché al solo reddito dell’interessato.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“Va preliminarmente confermata l’inammissibilità dell’intervento di ANFFAS Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale – e dell’Associazione Senza Limiti Onlus, secondo quanto disposto, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte, con l’ordinanza letta all’udienza del 1° dicembre 2015 e allegata alla presente sentenza”.

Ordinanza letta all’udienza del 1° dicembre 2016

Considerato

“(…) le predette Associazioni non risultano essere parti nel giudizio *a quo*; (...) nell’atto di intervento entrambe le Associazioni hanno dichiarato di essere portatrici, sulla base delle disposizioni dei loro statuti, degli interessi di persone con disabilità o anziane e delle loro famiglie e di intervenire nel presente giudizio costituzionale «a supporto ed integrazione dell’ordinanza di rimessione»; (...) in particolare, l’Associazione ANFFAS Onlus ha precisato di «intervenire a tutela dei fondamentali principi di dignità personale, autonomia e indipendenza sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 15.3.2009 [recte: 3.3.2009], n. 18, contro le aggressioni ai diritti alla salute e all’assistenza sociale, di cui agli artt. 32 e 38 Cost.»; (...) l’Associazione Senza Limiti Onlus ha, per parte sua, precisato di essersi, «in questi anni», «fortemente impegnata», tra l’altro, per il rispetto del «principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito» ora «oggetto del presente giudizio», «con campagne di sensibilizzazione e promuovendo, direttamente o indirettamente, diversi giudizi avanti varie giurisdizioni»; (...) nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto le parti del giudizio principale (ex plurimis, ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015); (...) l’intervento di soggetti estranei al giudizio a quo può essere ammesso, secondo la medesima giurisprudenza, esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia di questa Corte, distinguendosi dalla posizione di soggetti genericamente coinvolti, a qualsiasi titolo o ragione, nelle diverse vicende relative alle disposizioni oggetto di censura; (...) alla stregua della stessa inequivoca prospettazione di cui agli atti di intervento, le sunnominate Associazioni non risultano legittimate ad intervenire nel presente giudizio”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Associazione Senza Limiti Onlus e di ANFFAS Onlus – Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”.

Sentenza n. 247/2015 (red. Cartabia)

Oggetto

Radiotelecomunicazione – Commercio elettronico – Servizi della società dell’informazione – Poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di limitarne la libera circolazione anche in via d’urgenza, al fine di impedire o porre fine a violazioni di diritti di terzi.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“Sempre in via preliminare deve osservarsi che tutte le parti private intervenute nel presente giudizio incidentale erano già parti dei giudizi *a quibus*, di tal che il loro intervento in questa sede è pienamente ammissibile (*ex plurimis*, sentenze n. 10 del 2015, n. 162 del 2014, n. 237 del 2013, n. 272 del 2012, n. 304, n. 293 e n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012)”.

Sentenza n. 236/2015 (red. de Pretis)

Oggetto

Elezioni – Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi – Sospensione di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti – Applicazione della causa ostativa ai mandati in corso all’entrata in vigore della norma.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, va ribadito quanto stabilito nell’ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata al presente provvedimento, sull’inammissibilità degli interventi di Elpidio Capasso, Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo. Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo sono intervenuti infatti nel giudizio costituzionale oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissato dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio *a quo* nel giudizio costituzionale e all’intervento degli altri soggetti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale termine ha natura perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l’inammissibilità degli atti di intervento depositati oltre la sua scadenza (*ex plurimis*, sentenze n. 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008). Elpidio Capasso, il cui atto di intervento è tempestivo, non è tuttavia legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale parte del giudizio *a quo*, essendo intervenuto in tale ultimo giudizio dopo l’ordinanza di rimessione, pronunciata dal TAR Campania il 30 ottobre 2014. A tale data, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve fare riferimento per l’ammissione delle parti al giudizio incidentale, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (*ex plurimis*, sentenze n. 223 del 2012, n. 220 del 2007; ordinanze n. 24 del 2015, n. 393 del 2008), essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento del giudizio *a quo*. Si deve escludere, altresì, che Elpidio Capasso sia legittimato a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di soggetto diverso dalle parti del giudizio *a quo*, in quanto, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (*ex plurimis*, sentenze n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e relativa ordinanza letta all’udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014, n. 304 e relativa ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2011, n. 293, n. 199 e relativa ordinanza letta

all'udienza del 10 maggio 2011, e n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009 e relativa ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013, n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012). Elpidio Capasso è intervenuto facendo valere la sua posizione di componente della maggioranza eletto nell'Assemblea metropolitana di Napoli. Questa posizione, tuttavia, non lo rende titolare di un interesse qualificato nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità della norma in tema di mera sospensione dalla carica di sindaco”.

Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015

Rilevato

“(…) sono intervenuti, tra gli altri, Elpidio Capasso (con atto depositato il 7 aprile 2015), Maria Modesta Minozzi (con atto depositato il 9 luglio 2015) e Salvatore Caputo (con atto depositato il 29 luglio 2015), i quali hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta; (...) costoro sono anche intervenuti nel giudizio principale, *ad adiuvandum*, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione; (...) gli atti di intervento nel giudizio costituzionale di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo sono stati depositati oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 11, del 18 marzo 2015; (...) tale termine, fissato dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio a quo nel giudizio costituzionale e all'intervento degli altri soggetti, ha natura perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di intervento di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008); (...) la data a cui si deve fare riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale è quella della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012, n. 220 del 2007; ordinanze n. 24 del 2015, n. 393 del 2008); (...) l'ordinanza di rimessione del presente giudizio è stata pronunciata il 30 ottobre 2014 dal TAR Campania, sezione prima, essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento del giudizio a quo; (...) Elpidio Capasso, pertanto, non è legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale soggetto intervenuto nel giudizio a quo, trattandosi di intervento svolto dopo l'ordinanza di rimessione; (...) si deve escludere, altresì, la sua legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di soggetto diverso dalle parti del giudizio a quo, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; n. 304, n. 293, n. 199 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013, n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012); (...) Elpidio Capasso è intervenuto facendo valere la sua posizione di membro della maggioranza, eletto nell'Assemblea Metropolitana di Napoli, che non lo rende titolare di un interesse qualificato, nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità della norma in tema di mera sospensione dalla carica di Sindaco; (...) anche l'intervento di Elpidio Capasso va, pertanto, dichiarato inammissibile”.

Dispositivo:

“(…) dichiara inammissibili, nel presente giudizio di costituzionalità, gli interventi di Elpidio Capasso, Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo”.

Sentenza n. 231/2015 (red. Carosi)

Oggetto

Imposte e tasse – Disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.

Esito

Inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa delle parti private costituite in entrambi i giudizi, dirette ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nelle rispettive ordinanze di rimessione – alla violazione di parametri o a profili di illegittimità ivi non contemplati. Per costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze» (ex plurimis, sentenza n. 83 del 2015)”.

Sentenza n. 221/2015 (red. Amato)

Oggetto

Stato civile – Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso – Presupposto della intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona.

Esito

Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, va ribadito quanto statuito con l’ordinanza della quale è stata data lettura in pubblica udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine all’inammissibilità degli interventi spiegati dall’Associazione Radicale Certi Diritti, nonché dall’Associazione ONIG – Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere, dalla Fondazione Genere Identità Cultura, dall’Associazione ONLUS MIT – Movimento d’Identità Transessuale, e dall’Associazione di Volontariato Libellula. Per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le parti del giudizio principale. L’intervento di soggetti estranei a quest’ultimo giudizio è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza letta all’udienza del 7 ottobre 2014, confermata con sentenza n. 244 del 2014; ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014, confermata con sentenza n. 162 del 2014; ordinanza letta all’udienza del 23 aprile 2013, confermata con sentenza n. 134 del 2013; ordinanza letta all’udienza del 9 aprile 2013, confermata con sentenza n. 85 del 2013). Nella specie, le stesse intervenienti non sono parti del giudizio principale, instaurato da D.B. al fine ottenere la rettificazione anagrafica dell’attribuzione di

nesso, né risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Da quanto esposto consegue l'inammissibilità degli interventi indicati”.

Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015

Considerato

“(…) nessuno di tali intervenienti è parte del giudizio principale; (…) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegata alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (…) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (…) pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; (…) nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, gli stessi intervenienti non rivestono l'anzidetta posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; (…) infatti, le suddette associazioni sarebbero investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); (…) pertanto, gli interventi spiegati devono essere dichiarati inammissibili.”

Dispositivo:

“(…) *dichiara* inammissibile l'intervento dell'Associazione Radicale Certi Diritti, nonché l'intervento dell'Associazione ONIG – Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, della Fondazione Genere Identità Cultura, dell'Associazione ONLUS MIT – Movimento d'Identità Transessuale e dell'Associazione di Volontariato Libellula”.

Sentenza n. 210/2015 (red. Amato)

Oggetto

Radiotelevisione – Emittenti televisive a pagamento – Limiti orari alla trasmissione di messaggi pubblicitari più restrittivi di quelli stabiliti per le emittenti in chiaro.

Esito

Inammissibilità della questione + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“In via preliminare, va ribadito quanto statuito con l'ordinanza della quale è stata data lettura in pubblica udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine all'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla società Italia 7 Gold srl. Per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei a quest'ultimo giudizio è ammissibile soltanto per i terzi

titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza emessa all'udienza del 7 ottobre 2014, confermata con sentenza n. 244 del 2014; ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, confermata con sentenza n. 162 del 2014; ordinanza letta all'udienza del 23 aprile 2013, confermata con sentenza n. 134 del 2013; ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2013, confermata con sentenza n. 85 del 2013). Nella specie, Italia 7 Gold srl non è parte del giudizio principale, sorto a seguito del ricorso, proposto da Sky Italia srl, per l'annullamento della delibera con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Da quanto esposto consegue l'inammissibilità dell'intervento indicato”.

Ordinanza letta all'udienza del 6 ottobre 2015

Considerato

“(…) la suddetta società non è parte del giudizio principale; (…) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (…) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (…) pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; (…) nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, la società interveniente non riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; (…) infatti, la suddetta società sarebbe investita soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); (…) pertanto, l'intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“*dichiara* inammissibile l'intervento della società Italia 7 Gold srl”.

Ordinanza n. 209/2015 (red. Zanon)

Oggetto

Impiego pubblico – Trasferimento del personale ANAS in servizio al 31 maggio 2012 presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), prima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un concorso pubblico.

Esito

Manifesta inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato

“(…) preliminarmente, va osservato come la censura proposta dalle parti private costituite, con riferimento all’asserita natura di legge–provvedimento della normativa impugnata, non sia stata accolta da alcuna delle due ordinanze di rimessione; (...) per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, sia quando eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia quando volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle ordinanze di rimessione (ex multis, sentenze n. 83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015; ordinanze n. 122 e n. 24 del 2015)””.

Ordinanza n. 200/2015 (red. Coraggio)

Oggetto

Ordinamento giudiziario – Riduzione degli uffici giudiziari – Misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado – Norme inserite nella legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011.

Esito

Manifesta infondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato

“(…) con l’ordinanza dibattimentale adottata nel corso dell’udienza pubblica è stato dichiarato ammissibile l’intervento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo e sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dai seguenti soggetti: il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Alba, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Acqui Terme, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera; (...) per giurisprudenza di questa Corte, ormai costante, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013 e n. 272 del 2012); (...) invero, i soggetti sopra indicati non sono stati parti nel giudizio a quo; (...) tuttavia, mentre il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo è titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, all’intervento, in ragione delle ricadute, sulla sua stessa esistenza della disciplina sospettata di illegittimità costituzionale con riguardo alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Alba, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Acqui Terme, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera non sono titolari di analogo interesse qualificato; (...) prima di passare all’esame del merito delle questioni, occorre rilevare che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Alba e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera, nell’aderire all’ordinanza di rimessione, hanno impugnato ulteriori disposizioni e hanno invocato ulteriori parametri costituzionali; (...) tali disposizioni e profili non possono essere esaminati, poiché per costante orientamento di questa Corte, l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell’ordinanza di rimessione e non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti – e a maggior ragione dagli intervenienti –, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (sentenza n. 237 del 2013 e ordinanza n. 298 del 2011)””.

Ordinanza letta all’udienza del 22 settembre 2015

Considerato

“(…) per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013, n. 59 del 2013 e n. 272 del 2012; ordinanza n. 32 del 2013); (…) l’intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 237 del 2013, n. 59 del 2013 e n. 272 del 2012; citata ordinanza n. 32 del 2013); (…) il giudice rimettente ha sollevato, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, in relazione alla Tabella A, allegata, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui sopprime il Tribunale di Pinerolo; (…) presso ciascun Tribunale è costituito l’Ordine degli Avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario (art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca "Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense"); (…) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pinerolo è titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, all’intervento, in ragione delle ricadute della disciplina sospettata di illegittimità costituzionale sulla sua stessa esistenza; (…) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alba, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio”.

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* ammissibile l’intervento spiegato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pinerolo;
2) *dichiara* inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alba, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera”.

Sentenza n. 178/2015 (red. Sciarra)

Oggetto

Impiego pubblico – Preclusione di ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, di ogni efficacia economica delle progressioni di carriera nonché di ogni incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori – Sospensione delle procedure contrattuali.

Esito

Illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e nei termini indicati in motivazione + inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni

Estratto

Considerato, 5.

“In via preliminare, dev’essere confermata l’ordinanza letta nel corso dell’udienza pubblica e qui allegata, che ha dichiarato ammissibile l’intervento della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e inammissibili gli interventi spiegati dalla Federazione GILDA–UNAMS e dalla Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR), nel giudizio iscritto al n. 76 del registro ordinanze 2014”.

Ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2015

Rilevato

“(…) in tale giudizio, sono intervenute, con atto d'intervento depositato il 6 giugno 2014, la Federazione GILDA–UNAMS e, con atto d'intervento depositato il 10 giugno 2014, la Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione (CONFEDIR); (…) i soggetti sopra indicati non sono stati parti nel giudizio a quo; (…) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegatale alle sentenze n. 37 del 2015, n. 162 del 2014, n. 231 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 349 del 2007) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (…) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi, che siano portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (…) pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo; (…) nel giudizio da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale oggi in discussione, GILDA–UNAMS e CONFEDIR non rivestono la posizione di terzo, legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte; (…) infatti, GILDA–UNAMS e CONFEDIR sarebbero soltanto investite dagli effetti riflessi della pronuncia di questa Corte, al pari degli altri soggetti sindacali che si trovino in posizione analoga a quella degli organismi (Federazione lavoratori pubblici–FLP e Federazione italiana lavoratori pubblici–FIALP), che hanno promosso il giudizio a quo; (…) inoltre, si tratta di soggetti sindacali che mancano di qualsiasi collegamento con il rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, concernente la stipulazione dei contratti applicati al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri e al personale degli enti pubblici non economici; (…) difatti, GILDA–UNAMS allega di essere organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del diverso comparto della scuola e CONFEDIR non ha dimostrato di aver partecipato alle stesse procedure negoziali che hanno coinvolto i sindacati ricorrenti nel giudizio principale (FLP e FIALP), avendo documentato di avere sottoscritto il contratto collettivo nazionale del personale dirigente per i diversi comparti delle Regioni e delle autonomie locali (area II) e del servizio sanitario nazionale; (…) deve ritenersi, per contro, ammissibile l'intervento di CSE, organizzazione sindacale intercategoriale senza fini di lucro, alla quale aderiscono FLP e FIALP, parti ricorrenti nel giudizio principale; (…) l'interveniente CSE ha sottoscritto, unitamente a FLP, sindacato ricorrente nel giudizio principale, il contratto nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio 2006–2009 (biennio economico 2006–2007) e il contratto collettivo relativo al medesimo comparto per il biennio economico 2008–2009; (…) pertanto, CSE, in quanto organizzazione rappresentativa, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e firmataria della contrattazione rilevante nel giudizio a quo, vanta un interesse qualificato, che si differenzia rispetto all'interesse generale della più vasta platea delle organizzazioni sindacali; (…) si configura, nella specie, un interesse direttamente connesso con la posizione soggettiva dedotta in giudizio da FLP, in considerazione dell'unitarietà della situazione sostanziale dei sindacati ammessi alla medesima procedura di contrattazione collettiva e firmatari del medesimo contratto”.

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* inammissibili gli interventi spiegati da GILDA–UNAMS e CONFEDIR (Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione) nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al numero 76 del Registro ordinanze 2014;
2) *dichiara* ammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l’intervento di CSE (Confederazione indipendente sindacati europei)”.

Ordinanza n. 122/2015 (red. Amato)

Oggetto

Imposte e tasse – Imposte successorie – Cumulo dell’imposta sull’asse globale con l’imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto.

Esito

Manifesta inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato

“(…) in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa della parte privata costituita, volte ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nell’ordinanza di rimessione – anche alla disposizione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990; (...) tale questione ha formato oggetto di discussione nell’ambito del giudizio *a quo* e, tuttavia, non è stata recepita nell’ordinanza di rimessione che l’ha disattesa; (...) per costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (fra le molte, sentenze n. 24 del 2015, nn. 238, 220, 219 del 2014, n. 275 del 2013, n. 271 del 2011)”.

Sentenza n. 83/2015 (red. Amato)

Oggetto

Imposte e tasse – Succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigaretta elettronica) – Commercializzazione – Assoggettamento alla preventiva autorizzazione da parte dell’agenzia delle dogane e dei monopoli e sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 3.

“(…) In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa delle parti private costituite nel giudizio iscritto al n. 165 del 2014, volte ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nella ordinanza di rimessione – anche alla violazione degli artt. 11, 32, 35, 53 e 117 Cost.; degli artt. 30, 34, 35, 110 e 119 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) fatto a Roma il 25 marzo 1957; dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; dell’art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; dell’art. 401 della direttiva di rifusione n. 112/2006/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. Tali questioni hanno formato oggetto di discussione nell’ambito del giudizio *a quo* e tuttavia non sono state recepite nell’ordinanza di rimessione che, dopo averle valutate, le ha espressamente disattese. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (fra le molte, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 e n. 56 del 2009, n. 86 del 2008 e n. 244 del 2005; ordinanza n. 174 del 2003)”.

Sentenza n. 71/2015 (red. Zanon)

Oggetto

Espropriazione per pubblica utilità – Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità – Disciplina – Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo.

Esito

Inammissibilità dell’intervento + non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione + non fondatezza della questione + inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 1.2., 1.3.

“Va ribadito quanto statuito con l’ordinanza della quale è stata data lettura in pubblica udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine all’inammissibilità dell’intervento, nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione r.o. n. 89 del 2014, della SEP – Società Edilizia Pineto spa. (...) Va, ancora, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento, in entrambi i giudizi promossi dalla Corte di cassazione (r.o. n. 89 del 2014 e n. 90 del 2014), di D.G.G., il quale non è parte dei giudizi *a quibus*, ma di altri giudizi in cui si controverte circa la legittimità di procedure espropriative, suscettibili di essere definiti con l’applicazione della norma impugnata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, sentenze n. 162 del 2014, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011 e n. 138 del 2010; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012). I rapporti sostanziali dedotti in causa dall’interveniente sono del tutto differenti rispetto a quelli oggetto dei procedimenti da cui sono scaturiti i giudizi costituzionali r.o. n. 89 e n. 90 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione dello stesso interveniente, suscettibili di essere regolati dalla norma oggetto di censura. Sotto altro profilo, l’ammissibilità d’interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale

del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, sentenze n. 119 del 2012, n. 49 del 2011 e ordinanza n. 32 del 2013)".

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di D.G.G.”

Ordinanza letta all'udienza del 10 marzo 2015

Rilevato

“(...) nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 442 del 13 gennaio 2014 (r.o. n. 89 del 2014), è intervenuta SEP – Società Edilizia Pineto Spa, con atto depositato in data 23 giugno 2014, specificando di non essere parte del giudizio *a quo*, ma di altro giudizio in cui si controverte circa la legittimità di una procedura espropriativa, suscettibile di essere definita con l'applicazione della norma impugnata; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010); (...) in questo caso, il rapporto sostanziale dedotto in causa è del tutto differente rispetto a quello oggetto dei procedimenti da cui è scaturito il giudizio costituzionale r.o. n. 89 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione dell'interveniente, suscettibile di essere regolato dalla norma oggetto di censura; (...) l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, ordinanza n. 32 del 2013, sentenze n. 119 del 2012 e n. 49 del 2011)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di SEP – Società Edilizia Pineto Spa.”

Sentenza n. 70/2015 (red. Sciarra)

Oggetto

Previdenza – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici – Riconoscimento nella misura del 100 per cento, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Esito

Inammissibilità dell'intervento + illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza della questione + inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento *ad adiuvandum* T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo

ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di sentir riconosciuto il proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per gli anni 2012 e 2013, negato dall'INPS. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. La circostanza che l'istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (*ex plurimis*, ordinanza n. 150 del 2012). Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell'ordinanza iscritta al n. 35 del reg. ord. 2014, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l'intervento dallo stesso proposto va dichiarato inammissibile”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile l'intervento di T.G.”

Sentenza n. 56/2015 (red. de Pretis)

Oggetto

Gioco e scommesse – Concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici – Aggiornamento dello schema–tipo di convenzione in modo che i concessionari siano dotati dei nuovi requisiti e accettino i nuovi obblighi prescritti dalla legge, e che i contenuti delle convenzioni in essere siano adeguati agli obblighi medesimi.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 3., 3.1.

“Così ricostruito il quadro normativo della fattispecie, va esaminata *in limine*, al fine di delimitare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, l'ammissibilità di alcune deduzioni svolte da B Plus Giocolabile Ltd, appellante nel processo principale, non contenute nell'ordinanza di rimessione, che tendono ad ampliare il *thema decidendum*. (...) Come si desume dall'espresso riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost. (da intendere limitato al primo comma, *ratione materiae*), tali deduzioni si traducono in ulteriori censure di costituzionalità, per contrasto con le indicate norme dell'Unione europea e della CEDU, assunte quali parametri interposti. Si tratta di questioni inammissibili, perché non sollevate dal giudice rimettente. In relazione al *thema decidendum*, invero, si deve precisare che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 275 del 2013, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009). Quanto alle subordinate istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di restituzione degli atti al giudice *a quo*, la loro inammissibilità deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti a questa Corte, per le ragioni appena esposte, di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, tale per

cui una questione pregiudiziale interpretativa possa assumere rilevanza al fine della definizione del giudizio di costituzionalità”.

Ordinanza n. 39/2015 (red. Morelli)

Oggetto

Elezioni – Norme della Regione Friuli–Venezia Giulia – Sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della provincia – Disciplina transitoria in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello statuto, finalizzato alla soppressione delle province.

Esito

Manifesta inammissibilità delle questioni.

Ordinanza letta all’udienza del 24 febbraio 2015

Rilevato

“(…) in tale giudizio è intervenuta l’Unione delle Province del Friuli–Venezia Giulia con atto depositato il 9 gennaio 2015; (…) detta Unione non è stata parte nel giudizio *a quo*; (…) la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale); (…) a tale disciplina è possibile derogare – senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura; (…) pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*; (…) dunque – essendo l’Unione delle Province del Friuli–Venezia Giulia titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a «sviluppare, studiare e coordinare gli interessi delle Province della Regione negli ambiti di loro interesse anche al fine di favorire riforme delle vigenti leggi ed atti amministrativi» – il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile; (…) non rileva, in contrario, che l’Unione suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo Tar un ricorso analogo a quello proposto dal ricorrente nel giudizio principale che ne occupa, poiché quello cui l’Unione fa riferimento (e nel quale riconosce essere stata comunque dichiarata la sua carenza di legittimazione ad agire) è giudizio diverso da quello *a quo*, le cui parti soltanto possono, per quanto detto, costituirsi nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale”.

Dispositivo:

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Unione delle Province del Friuli–Venezia Giulia”.

Sentenza n. 37/2015 (red. Zanon)

Oggetto

Impiego pubblico – Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica.

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionali in via consequenziale.

Estratto

Considerato, 2., 3.

“In via preliminare, va ribadito quanto stabilito nell'ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata alla presente sentenza, in ordine all'inammissibilità dell'intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) nel presente giudizio di legittimità costituzionale. (...) La questione va esaminata entro i limiti del *thema decidendum* individuato dall'ordinanza di rimessione, dato che non possono essere prese in considerazione le censure svolte dalla parte del giudizio principale, con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice *a quo* (*ex plurimis*, sentenze n. 211 e n. 198 del 2014, n. 275 del 2013, n. 310, n. 227 e n. 50 del 2010)”.

Ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015

Rilevato

“(...) nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 26 novembre 2013 (reg. ord. n. 9 del 2014), è intervenuto, con atto depositato il 3 marzo 2014, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori); (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010); (...) in questo caso, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla posizione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, i quali non hanno alcuna incidenza diretta sulla posizione giuridica del Codacons; (...) inoltre, i rapporti sostanziali dedotti in causa solo in via indiretta ed eventuale possono riguardare gli interessi della collettività indistinta dei consumatori, che il Codacons si propone di rappresentare (v. sentenza n. 420 del 1994 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 novembre 1994); (...) infine, pur avendo il Codacons presentato, in data 20 febbraio 2014, richiesta di intervento nel giudizio principale, è inammissibile, nel giudizio costituzionale in via incidentale, l'intervento del soggetto che, nel giudizio a quo, si sia costituito soltanto dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 223 del 2012, ordinanza n. 295 del 2008, sentenza n. 315 del 1992)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori)”.

Sentenza n. 34/2015 (red. Amato)

Oggetto

Cave e torbiere – Norme della Regione Marche – Incrementi tariffari concernenti l'attività di cava – Estensione anche ai titolari di convenzioni precedenti, espressamente esclusi dall'incremento in base a precedente legge regionale.

Esito

Non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 3., 3.1

“Va preliminarmente rilevato, in ordine all'intervento nel presente giudizio della curatela fallimentare della SIELPA, che essa non aveva assunto la qualità di parte nel processo *a quo*, nel quale si era invece costituita la società *in bonis*. Quest'ultima, tuttavia, è stata dichiarata fallita con sentenza del 27 gennaio 2014, in data successiva alle ordinanze di rimessione (emesse il 28 dicembre 2012), allorché, quindi, il processo *a quo* era già stato sospeso. Nel caso di specie perciò, l'intervento della curatela fallimentare si qualifica in termini di successione nel rapporto processuale già instaurato dalla società *in bonis*, così come previsto dall'art. 110 del codice di procedura civile. L'interesse da essa prospettato, pertanto, coincide con le posizioni soggettive dedotte dalla società *in bonis*, sicché il suo intervento è senz'altro ammissibile. (...) Sempre in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le deduzioni articolate dalla curatela, volte ad estendere il *thema decidendum* fissato nell'ordinanza di rimessione (*ex multis*, sentenza n. 275 del 2013). (...) Non può, quindi, essere presa in considerazione la censura sviluppata nella memoria della curatela fallimentare in riferimento alla violazione dell'art. 53 Cost., anche a prescindere dalla valutazione di manifesta infondatezza effettuata al riguardo dallo stesso rimettente”.

Sentenza n. 33/2015 (red. Carosi)

Oggetto

Appalti pubblici – Norme della Regione siciliana – Appalti di importo superiore a centomila euro – Tracciabilità dei flussi finanziari – Obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto – Risoluzione del contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Estratto

Considerato, 1.2, 3.

“È altresì intervenuta in giudizio la Zimmer s.r.l., soggetto estraneo ai giudizi principali, che assume di essere portatrice di un interesse qualificato all'intervento in quanto l'esito della causa in cui essa è parte – relativa alla legittimità della gara d'appalto che le è stata aggiudicata e successivamente sospesa in attesa della decisione delle odierne questioni di legittimità costituzionale – dipenderebbe da quello dell'incidente di costituzionalità. (...) Deve essere dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Zimmer s.r.l. Per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non

semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza letta in udienza ed allegata alla sentenza n. 236 del 2014). Secondo un orientamento altrettanto costante, non è rilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la circostanza secondo cui il giudizio, di cui è parte il soggetto che aspira a intervenire, sia stato sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio, «essendo evidente che la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e nell'irrituale esonero del giudice a quo dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte (sentenza n. 470 del 2002; ordinanza n. 179 del 2003; ordinanza n. 119 del 2008; sentenza n. 151 del 2009)» (ordinanza letta in udienza ed allegata alla sentenza n. 304 del 2011)».

Sentenza n. 27/2015 (red. Coraggio)

Oggetto

Impiego pubblico – Indennità di impiego operativo per attività di imbarco spettante al personale delle forze armate e delle forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare – Estensione al personale appartenente al corpo dei vigili del fuoco che svolge attività di imbarco su motonavi.

Esito

Inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“Va dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità della costituzione delle parti private, avvenuta l'11 novembre 2014 e quindi oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 41 del 1° ottobre 2014, fissato in via perentoria dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008)”.

Ordinanza n. 24/2015 (red. Grossi)

Oggetto

Farmacia – Attribuzione ai comuni del potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.

Esito

Manifesta inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato

“(…) in primo luogo, deve essere ribadita l'inammissibilità della costituzione nel giudizio incidentale di Federfarma – intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio a quo in data 23 luglio 2013, dopo la sospensione dello stesso disposta con l'ordinanza di rimessione del 17 maggio 2013 – dichiarata con ordinanza della quale è stata data lettura in udienza e che è allegata alla presente decisione; (...) inoltre – poiché l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle

disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, oppure diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle ordinanze stesse (ex plurimis, sentenze n. 238, n. 220 e n. 219 del 2014) – non potrebbero formare oggetto di esame in questa sede, le (pur assai articolate) deduzioni della parte privata costituita (ricorrente nel giudizio a quo) dirette ad estendere il *thema decidendum*, tramite la denuncia dell'asserito contrasto delle norme censurate, oltre che con gli specifici parametri evocati nell'ordinanza di rimessione, anche con gli ulteriori principi costituzionali di cui all'art. 117, primo e secondo comma, ed all'art. 118, secondo comma, Cost., per lesione in particolare (e tra l'altro) della normativa e della giurisprudenza comunitaria (analiticamente richiamate in atti) sulla tutela della libera concorrenza e sulla repressione dell'abuso di posizioni dominanti”.

Ordinanza letta all'udienza del 10 febbraio 2015

Considerato

“(…) l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 prevede che il Giudice, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio in corso e (...) pertanto, è a tale data che questa Corte fa riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale; (...) nel caso di specie, la stessa Federfarma deduce di essersi costituita nel processo a quo dopo il termine di cui al citato art. 23 della legge n. 87 del 1953”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile la costituzione, nel presente giudizio di costituzionalità, di Federfarma, Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani”.

Sentenza n. 10/2015 (red. Cartabia)

Oggetto

Imposte e tasse – Imposta sul reddito delle società – Addizionale del 5,5 per cento da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente con divieto di traslazione sui prezzi al consumo.

Esito

Illegittimità costituzionale, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Estratto

Considerato, 2.

“Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta la Scat Punti Vendita Spa, che ha presentato memorie a supporto delle censure formulate dal giudice remittente. L'intervento è pienamente ammissibile, in quanto si tratta del ricorrente nel procedimento a quo e, quindi, parte anche del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 304 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009)”.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Sentenza n. 140/2018 (red. Sciarra)

Oggetto

Edilizia e urbanistica – Adozione di regolamenti comunali per la determinazione di criteri e modalità di alienazione e locazione di immobili acquisiti al patrimonio dell’ente per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, sulla base di Linee guida emanate dalla Giunta regionale – Disciplina transitoria per interventi consentiti in assenza di pianificazione urbanistica.

Esito

Illegittimità costituzionale + cessazione della materia del contendere.

Estratto

Considerato, 2.

“(…) deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio spiegato dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili» (da ultimo, sentenza n. 170 del 2017, punto 3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 110 e n. 63 del 2016, n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015)”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 81/2018 (red. Cartabia)

Oggetto

Legge regionale – Qualificazione del “popolo veneto” come “minoranza nazionale” – Applicazione delle tutele apprestate dalla Convenzione quadro di Strasburgo per la protezione delle minoranze nazionali.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 1.1.

“In via preliminare va confermata l’ordinanza dibattimentale allegata alla presente sentenza che ha dichiarato inammissibile l’intervento”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento di «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e di L. P.”

Ordinanza letta all’udienza del 20 marzo 2018

Considerato

“(…) il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (si veda, da ultima e per tutte, la sentenza n. 5 del 2018)”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile l’intervento di «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P. nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l’indicato ricorso r.r. n. 16 del 2017”.

Sentenza n. 5/2018 (red. Cartabia)

Oggetto

Sanità pubblica – Disposizioni varie in materia di vaccini (obbligatorietà e gratuità per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati di numerose vaccinazioni già previste dai piani sanitari come obbligatorie o solo raccomandate; divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e sanzioni pecuniarie amministrative in caso di inadempimento; indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni; disposizioni transitorie).

Esito

Non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni + cessazione della materia del contendere.

Estratto

Considerato, 2.

“In via del tutto preliminare (...) deve essere confermata l’inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum*, per le ragioni indicate nell’ordinanza letta durante l’udienza del 21 novembre 2017”.

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 – Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso n. 51 del 2017 indicato in epigrafe;

2) *dichiara* inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B. e C. C., in qualità di genitori del minore L. C., nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso n. 75 del 2017 indicato in epigrafe”.

Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017

Considerato

“(…) il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (sentenze n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016; sentenza n. 118 del 2015); (…) non valgono in senso contrario i precedenti citati da alcune delle difese delle parti, i quali si riferiscono (ordinanze n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005) a giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, oppure (sentenze n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 250 del 2007, n. 389 e n. 50 del 2004) a giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, o ancora (ordinanza n. 76 del 2001) a conflitti di attribuzione tra poteri e, pertanto, non sono pertinenti nel caso odierno (da ultimo, ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016)”.

Dispositivo

“(…) 1) *dichiara* inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 – Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l'indicato ricorso r.r. n. 51 del 2017;
2) *dichiara* inammissibili gli interventi di «Aggregazione Veneta» e L. P., del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, L. B e C. C. nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con l'indicato ricorso r.r. n. 75 del 2017”.

Sentenza n. 261/2017 (red. Barbera)

Oggetto

Camere di commercio – Attuazione della delega.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza delle questioni + non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 5.2.1.

“(La) Regione Toscana nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica (…) introduce infatti un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso. Per costante giurisprudenza costituzionale, con tale atto è tuttavia possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette, come nella specie, ad ampliare il thema decidendum fissato con tale ultimo atto (per tutte, sentenza n. 154 del 2017)”.

Sentenza n. 247/2017 (red. Carosi)

Oggetto

Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali – Individuazione delle pertinenti entrate e spese finali – Possibilità di introdurre, con legge di bilancio, per gli anni 2017–2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa – Inclusionione, a partire dal 2020, di detto fondo tra le entrate e le spese finali – Definizione, con legge dello Stato, dei premi e delle sanzioni da applicare alle Regioni e agli enti locali, in attuazione dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012.

Esito

Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione + inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 11.1.

“In definitiva, le censure contenute nel ricorso non raggiungono quella soglia minima – non emendabile nella memoria integrativa (ordinanza n. 168 del 2016) – di completezza e chiarezza a cui la giurisprudenza di questa Corte subordina l’ammissibilità delle impugnative in via principale (*ex multis*, sentenze n. 105 del 2017, n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006)”.

Sentenza n. 192/2017 (red. Cartabia)

Oggetto

Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie – Individuazione degli enti inefficienti, adozione e attuazione dei relativi piani di rientro con provvedimento della Giunta – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria – Rideterminazione del concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 1.1.

“Preliminarmente (...) occorre rilevare la tardività della memoria depositata dalla ricorrente (...). Il termine previsto nell’art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (...) è posto a presidio non solo del contraddittorio, ma anche dell’ordinato lavoro della Corte. Pertanto, esso ha carattere perentorio e non è nella disponibilità delle parti, come è comprovato dal controllo che sul suo rispetto viene svolto, d’ufficio, dalla Cancelleria (art. 10, comma 2, delle norme integrative vigenti)”.

Sentenza n. 190/2017 (red. Coraggio)

Oggetto

Sanità pubblica – Istituzione del Servizio delle professioni sanitarie e del Servizio sociale professionale – Ampliamento della durata in carica del Commissario straordinario.

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale consequenziale + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2., 3.

“In via preliminare, va rilevata la tardività della costituzione della Regione Calabria (...). Ai sensi dell’art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «[l]a parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso»; ai sensi dell’art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), il deposito del ricorso deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 22 giugno 2016 e quindi il termine stabilito per il suo deposito era il 3 luglio 2016 e – non applicandosi ai giudizi costituzionali l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali (sentenze n. 332, n. 310 e n. 46 del 2011) – il termine ultimo per la costituzione della Regione Calabria era il 2 agosto 2016. (...) Ancora in via preliminare deve essere rilevata l’utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell’udienza pubblica di discussione: «l’assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori di questa Corte, che, ai sensi dell’art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, “dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione”» (sentenza n. 14 del 2017)”.

Sentenza n. 173/2017 (red. Barbera)

Oggetto

Ambiente – Individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti – Istituzione sul territorio della provincia di Savona di un terzo ATO sub-provinciale.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 2.

“Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Liguria, avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Liguria”.

Sentenza n. 170/2017 (red. Carosi)

Oggetto

Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali – Disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale (adozione

del piano ministeriale delle aree per le attività sulla terraferma; valutazione di impatto ambientale; titolo concessorio unico; progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti).

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni + inammissibilità del ricorso + cessazione della materia del contendere.

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità degli interventi spiegati dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong (...) e dall’Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria” (...). Quest’ultimo intervento è inammissibile in ragione del preliminare ed assorbente profilo relativo alla tardività del deposito, effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 4, e 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 226 del 2003). Quanto all’intervento del WWF Italia, si deve richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili» (*ex plurimis*, sentenza n. 110 del 2016)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibili gli interventi dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria rispettivamente con i ricorsi n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 10, n. 13 e n. 14 del 2015 e dell’Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria” nel giudizio promosso dalla Regione Puglia con il ricorso n. 5 del 2015”.

Sentenza n. 165/2017 (red. Lattanzi)

Oggetto

Bilancio e contabilità pubblica – Credito d’imposta riservato alle imprese di talune Regioni in relazione all’acquisizione di beni strumentali – Meccanismi di finanziamento.

Esito

Non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“Una volta delimitato in tal modo l’oggetto delle questioni, senza che esso possa subire allargamenti per effetto delle memorie successivamente depositate dalle parti (da ultimo, sentenze n. 272, n. 202 e n. 145 del 2016), appare evidente che questa Corte non è chiamata a (...) a valutare la scelta di concedere il credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali attingendo ai fondi del POR. Il contenuto normativo corrispondente a tale opzione legislativa si rinviene, infatti, nella prima parte dell’art. 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, che la ricorrente ha inteso dichiaratamente escludere dal *thema decidendum*”.

Sentenza n. 157/2017 (red. Barbera)

Oggetto

Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative – Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni di durata ricompresa tra i sei e i venti anni – Disciplina del subentro in area già oggetto di concessione – Determinazione dell'indennizzo e impegno dell'assegnatario a non affidare a terzi le attività oggetto di concessione.

Esito

Illegittimità costituzionale + non fondatezza della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA, per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato il 2 maggio 2017 e quindi oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (richiamato per i giudizi principali, dall'art. 23 delle citate norme integrative); termine cui va ascritta natura perentoria, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, sentenze n. 98 del 2017 e n. 242 del 2016)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA”.

Ordinanza n. 156/2017 (red. Modugno)

Oggetto

Ambiente – Applicazione pianificata del fuoco prescritto – Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) – Trattamento sanzionatorio.

Esito

Estinzione del processo.

Estratto

Considerato, 2.

“(...) la Regione Campania si è costituita in giudizio limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate; (...) tuttavia, ciò non incide sull'ammissibilità della costituzione in giudizio, poiché questa Corte ha ripetutamente precisato che «l'art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in base al quale l'atto di costituzione della parte resistente contiene “le conclusioni e l'illustrazione delle stesse”, “mira [...] a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate”» (da ultimo, sentenza n. 64 del 2016)”.

Sentenza n. 126/2017 (red. de Pretis)

Oggetto

Disposizioni varie in materia di sanità pubblica (disciplina del tutorato nell'ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale; incarichi dirigenziali a tempo determinato) e di tutela e sicurezza del lavoro (violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili).

Esito

Non fondatezza della questione + estinzione del processo.

Estratto

Considerato, 8.

“Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura deduce che (...) la previsione provinciale sarebbe comunque illegittima, perché travalicherebbe il limite del rispetto degli obblighi internazionali fissato dall’art. 4 dello statuto. (...) Si tratta di una censura inammissibile, perché non proposta tempestivamente. In ogni caso, i parametri statuari invocati non sono tra quelli per cui il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposizione del ricorso”.

Sentenza n. 114/2017 (red. Carosi)

Oggetto

Energia – Attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi – Proroga dei titoli abilitativi – Soppressione del piano delle aree – Disciplina dell’intesa con la Regione.

Esito

Non fondatezza delle questioni + non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 6.1.

“Il riscontrato difetto argomentativo non può essere colmato dalla memoria illustrativa depositata dalla Regione in prossimità dell’udienza, con la quale non è possibile ovviare a precedenti carenze motivazionali (sentenze n. 202 del 2016, n. 423 e n. 286 del 2004). Infine, non può essere accolta la richiesta (contenuta nella memoria regionale) con cui la ricorrente sollecita questa Corte a rimettere dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016 e 2, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (...). Per scrutinare le questioni proposte, infatti, questa Corte non è chiamata a fare applicazione della disciplina dettata dalle due disposizioni”.

Sentenza n. 98/2017 (red. Barbera)

Oggetto

Disposizioni varie in materia di commercio (giornate di apertura e chiusura degli esercizi; centri commerciali naturali; medie strutture di vendita al dettaglio; commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande) e di pesca sportiva (immissioni di fauna ittica).

Esito

Illegittimità costituzionale + illegittimità costituzionale *in parte qua* + illegittimità costituzionale *conseguenziale* + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 2.

“Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento della Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni Associative della Distribuzione Moderna Organizzata (FEDERDISTRIBUZIONE), per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato il 21 ottobre 2016 (spedito il 18 ottobre) e, quindi, oltre il termine stabilito dall’art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; termine perentorio secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, sentenze n. 242 e n. 110 del 2016)”.

Ordinanza n. 78/2017 (red. Prosperetti)

Oggetto

Edilizia e urbanistica – Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2009 – Disposizioni varie in materia di varianti al piano del parco.

Esito

Estinzione del processo.

Estratto

Considerato

“Con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, questa Corte – con la sentenza n. 37 del 2016 – ha chiarito che né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge 11 marzo 1953, n. 87 (...) richiedono espressamente il requisito della «previa deliberazione» della Giunta regionale, che è evocato dall’art. 32, comma 2, di tale legge «solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale (...) al pari, del resto, di quanto dispone l’art. 31, comma 3, della stessa legge, a proposito della “previa deliberazione” del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo»; (...) in ragione della sua generalità, tale principio è applicabile a tutti gli atti per cui le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge 11 marzo 1953, n. 87 non prescrivono formalità”.

Sentenza n. 60/2017 (red. Barbera)

Oggetto:

Interventi edilizi in zone sismiche – Disciplina delle varianti presentate al progetto originario in corso d’opera – Definizione, con regolamento attuativo, delle “opere minori” e di quelle “prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 5.6.

“Né, del resto, può avviarsi a tale decisiva carenza argomentativa utilizzando al fine la memoria depositata prima della udienza. A parte il dato della inutilizzabilità delle relative deduzioni se destinate, come nel caso, a riposare su un ricorso radicalmente privo di argomentazioni a sostegno della censura (*ex plurimis*, da ultimo, la sentenza n. 202 del 2016), è a dirsi che anche la detta memoria difetta, integralmente, del necessario confronto sistematico con il quadro normativo di riferimento da ritenersi imprescindibile per una corretta individuazione dei termini della questione, altrimenti rimessi al solo sforzo interpretativo della Corte”.

Sentenza n. 14/2017 (red. Coraggio)

Oggetto

Sanità pubblica – Contratti di lavoro a tempo determinato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari regionali – Possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2016.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare deve essere rilevata l'utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell'udienza pubblica di discussione: l'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori di questa Corte, che, ai sensi dell'art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione»”.

Sentenza n. 242/2016 (red. Lattanzi)

Oggetto

Disposizioni varie in materia di tasse automobilistiche (regime fiscale di favore per veicoli e motoveicoli di interesse storico collezionistico); marchi (marchi collettivi di qualità di proprietà della Regione); finanza pubblica (copertura del fondo anticipazione di liquidità).

Esito

Illegittimità costituzionale + non fondatezza della questione + cessazione della materia del contendere.

Estratto

Considerato, 2.

“È intervenuta in giudizio l'Associazione Historic Whells Club, con atto depositato oltre il termine stabilito dagli artt. 4 e 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L'intervento è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché, per costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 63 del 2016, n. 121 del 2010, n. 172 del 1994 e n. 111 del 1975), nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione”.

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Historic Whells Club nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 228/2016⁵ (red. Amato)

Oggetto

Miniere, cave e torbiere – “Beni estimati” di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1° febbraio 1751 – Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare va ribadita l’inammissibilità, nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’intervento delle società Omya, Guglielmo Vennai, Caro e Colombi, Società Escavazione Marmi SEM, Successori Adolfo Corsi Carrara srl e Marbo srl. Deve essere pertanto confermata l’ordinanza, pronunciata nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, adottata in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010). D’altra parte, non risultano neppure pertinenti i precedenti citati dalla difesa delle parti private (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa”.

Ordinanza letta all’udienza del 20 settembre 2016

Considerato

“(…) il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili; (...) pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d’azione, l’intervento di soggetti privi di potere legislativo; (...) non sono pertinenti i precedenti citati dalle difese delle società intervenienti (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa; (...) non può essere invocata la giurisprudenza di questa Corte che «ritiene ammissibile l’intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all’esito del giudizio» (ex plurimis, sentenza n. 368 del 2007), trattandosi di una giurisprudenza relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione; (...) non può essere neppure richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette l’intervento dei «terzi titolari di un interesse

⁵ La pronuncia ha definito congiuntamente un giudizio in via incidentale ed uno in via principale.

qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, ordinanza n. 200 del 2015), la quale si riferisce al diverso caso dell'intervento nel giudizio in via incidentale».

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibili gli interventi di OMYA spa e di Società Guglielmo Vennai spa ed altre nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato”.

Sentenza n. 110/2016 (red. Zanon)

Oggetto

Energia – Misure per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale.

Esito

Inammissibilità del ricorso + inammissibilità della questione + non fondatezza delle questioni

Estratto

Considerato, 3.

“In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità degli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong, nei quattro giudizi, e dall'Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria”, nel solo giudizio promosso dalla Regione Puglia (in quest'ultimo, tra l'altro, con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dalla normativa in vigore). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibili gli interventi dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe, e della Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria” nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sentenza n. 65/2016 (red. Zanon)

Oggetto

Bilancio e contabilità pubblica – Riduzione di spesa per acquisti di beni e di servizi in ogni settore, in assenza di misure alternative adottate dalle Regioni – Modalità di riparto del contributo alla finanza pubblica in ambiti di spesa e per importi da proporre in sede di autoordinamento delle Regioni – Riduzione del complesso delle spese finali regionali, espresse in termini di competenza eurocompatibile.

Esito

Inammissibilità delle questioni + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 4.1.

“Con memoria depositata in data 10 novembre 2015, la Regione Veneto ha chiesto di valutare l’ammissibilità della costituzione dell’Avvocatura generale dello Stato (...) in quanto la relativa memoria, dopo aver correttamente indicato in epigrafe il ricorso e le norme impugnate, conterrebbe argomenti del tutto non pertinenti rispetto all’oggetto dell’impugnativa. (...). L’eccezione non è fondata. L’eventuale inconferenza degli argomenti spesi rispetto al contenuto del ricorso può, al limite, minare l’efficacia difensiva della memoria di costituzione. L’ammissibilità di quest’ultima, tuttavia, resta ancorata esclusivamente al rispetto del termine imposto per il deposito in cancelleria dall’art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, il quale, nella specie, risulta osservato. Né la lamentata inconferenza lede il diritto al contraddittorio della parte ricorrente, che, fino al ventesimo giorno libero prima dell’udienza, ben può presentare memorie illustrative”.

Sentenza n. 64/2016 (red. Sciarra)

Oggetto

Bilancio e contabilità pubblica – Riduzione dei canoni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili – Applicazione alle Regioni in assenza dell’adozione di misure alternative di contenimento della spesa.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni.

Estratto

Considerato, 4.

“È vero che la memoria (...) con cui il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito nel giudizio non contiene argomentazioni difensive concernenti specificamente l’impugnato art. 24, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014 (...). Ciò non incide, tuttavia, sull’ammissibilità della costituzione in giudizio. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente precisato che l’art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in base al quale l’atto di costituzione della parte resistente contiene «le conclusioni e l’illustrazione delle stesse», «mira [...] a stimolare l’apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate» (sentenza n. 87 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 168 del 2010, ordinanza n. 156 del 2012). Anche l’inconferenza delle argomentazioni addotte non incide, per analoghe ragioni, sull’ammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente”.

Sentenza n. 63/2016 (red. Cartabia)

Oggetto

Confessioni religiose – Pianificazione urbanistica dei luoghi di culto – Convenzione a fini urbanistici con il comune interessato – Procedimento di formazione e contenuti del Piano per le attrezzature religiose.

Esito

Illegittimità costituzionale + non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione + inammissibilità delle questioni + manifesta inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“L’intervento nel giudizio dell’Associazione VOX – Osservatorio italiano sui Diritti non è ammissibile. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Pertanto, non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d’azione, l’intervento di soggetti privi di potere legislativo (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013)”.

Dispositivo

“(...) *dichiara* inammissibile l’intervento dell’Associazione VOX – Osservatorio italiano sui Diritti, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe”.

Sentenza n. 251/2015 (red. Grossi)

Oggetto

Bilancio e contabilità pubblica – Ampliamento della capacità impositiva e fiscale già riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano dallo Statuto per il Trentino–Alto Adige.

Esito

Inammissibilità della questione.

Estratto

Considerato, 2.

“Va preliminarmente ribadita l’inammissibilità dell’intervento della Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché dell’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo. (...) Va confermata l’ordinanza, pronunciata in tal senso nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, adottata in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010)”.

Ordinanza letta all’udienza del 4 novembre 2015

Considerato

“Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili; (...) pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n.

69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi di potere legislativo; (...) non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa delle associazioni intervenienti (sentenze n. 386 del 2005 e n. 154 del 2004), i quali riguardano i giudizi per conflitto di attribuzioni".

Dispositivo

"(...) *dichiara* inammissibile l'intervento della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché dell'Associazione Albergatori Cortina d'Ampezzo nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso indicato.

Sentenza n. 118/2015 (red. Cartabia)

Oggetto

Referendum – Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.

Esito

Illegittimità costituzionale + non fondatezza delle questioni.

Estratto

Considerato, 3.

"Deve essere confermata l'ordinanza, deliberata nel corso dell'udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento (...) dell'associazione 'Indipendenza Veneta'. Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione, infatti, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013). Non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione relativi all'intervento di terzi nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002)".

Dispositivo

"(...) *dichiara* inammissibile l'intervento della associazione «Indipendenza veneta»".

Ordinanza letta all'udienza del 28 aprile 2015

Considerato

"Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili; (...) pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010), non è ammesso l'intervento nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione di soggetti privi di potere legislativo; (...) non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione interveniente (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002), i quali riguardano i giudizi incidentali di legittimità costituzionale".

Dispositivo

“(…) dichiara inammissibile l’intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato”.

Sentenza n. 82/2015 (red. Cartabia)

Oggetto

Bilancio e contabilità pubblica – Concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali e dei comuni ricadenti nel territorio di alcune di esse a decorrere dall’anno 2012.

Esito

Illegittimità costituzionale *in parte qua* + non fondatezza delle questioni + inammissibilità delle questioni + cessazione della materia del contendere + estinzione dei processi.

Estratto

Considerato, 1.

“Gli atti di costituzione del Governo sono stati depositati oltre il termine perentorio di cui all’art. 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale e sono pertanto inammissibili”.

Sentenza n. 50/2015 (red. Morelli)

Oggetto

Disposizioni varie concernenti: l’istituzione e la disciplina delle «Città metropolitane»; la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province; il procedimento di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province; la disciplina delle unioni e fusioni dei Comuni.

Esito

Inammissibilità dell’intervento + non fondatezza delle questioni + cessazione della materia del contendere.

Estratto

Considerato, 1.

“A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato; ma il suo atto di costituzione (...) va dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di cui all’art 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato (...) il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale”.

Dispositivo

“(…) dichiara l’inammissibilità, per tardività, dell’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia”.

Sentenza n. 31/2015 (red. Carosi)

Oggetto

Bilancio regionale – Entrate – Imposte di fabbricazione, su tutti i prodotti che ne siano gravati, generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato.

Esito

Illegittimità costituzionale.

Estratto

Considerato, 1.

“Hanno spiegato atto di intervento in giudizio, dichiarato inammissibile con ordinanza letta nell’udienza del 27 gennaio 2015, gli onorevoli Michele Cossa e Attilio Dedoni, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente”.

Ordinanza letta all’udienza del 27 gennaio 2015

Considerato

“Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale; (...) pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010, e ordinanza n. 107 del 2010), non è ammesso l’intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo”.

Dispositivo

“(…) *dichiara* inammissibili gli interventi di Michele Cossa ed Attilio Dedoni nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe”.